Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Lunedì, 26 marzo 1934 - ANNO XII** — **Numero 71**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2401.
Modifiche allo statuto della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Parma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772, e 1° ottobre 1931, n. 1380;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Parma, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
È soppresso l'art. 52. In conseguenza della detta soppressione e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 24. — È soppresso il secondo comma.
Art. 35:
I. La durata dell'insegnamento di patologia generale, di cui al n. 9, è resa biennale;
II. La denominazione dell'insegnamento di « malattie professionali », di cui al n. 29, è modificata in quella di « medicina del lavoro », ferma restando la sua durata semestrale;
III. È aggiunto, col n. 30, l'insegnamento di « tisiologia » di durata semestrale.
Dopo l'art. 39 è inserito il nuovo Capo III « Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia » con i sedici articoli che lo costituiscono ed è in conseguenza modificata la numerazione dei Capi successivi e dei loro riferimenti:
« Art. 40. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse Scuole di perfezionamento le quali hanno lo scopo di conferire diplomi di specialista a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 41. — Il direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo della cattedra alla quale si intitola la Scuola. Nel caso che il titolare di detta cattedra non sia professore di ruolo, la direzione verrà affidata dalla Facoltà ad un professore di ruolo di materia affine, confermabile di anno in anno.
Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 42. — Alle Scuole di perfezionamento possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia.
Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una Scuola di perfezionamento.
Per ciascuna Scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della Scuola ha facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.
Del pari può essere fissato il numero massimo di iscritti, oltre il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

Art. 43. — Il Consiglio della Scuola può, su proposta del direttore, concedere una abbreviazione del corso di studi di perfezionamento a quegli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore.
Coloro che eventualmente usufruiscano delle agevolazioni di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.

Art. 44. — Gl'insegnamenti di ciascuna Scuola di perfezionamento sono quelli propri della Scuola stessa, ai quali possono esserne aggiunti anche altri della Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso però, per le materie proprie della Scuola, debbono essere tenuti corsi appositi.
Gl'insegnamenti vengono conferiti dalla Facoltà di medicina e chirurgia a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed anche a persone di riconosciuta competenza nella specialità.
Gl'insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente dimostrativo e con le modalità fissate dal Consiglio dei professori delle singole Scuole.

Art. 45. — Oltre alla frequenza dei corsi è obbligatorio per tutti gli iscritti l'internato in uno o più istituti della specialità.
L'internato comprende la partecipazione attiva degli iscritti alle esercitazioni cliniche, semeiologiche e di laboratorio.

Art. 46. — La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della Scuola,

mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 47. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri, nominati dal preside della Facoltà su proposta del direttore della Scuola.

Art. 48. — Per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono avere superato tutti gli esami di profitto stabiliti per ciascuna Scuola. Dovranno inoltre avere pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi.

Art. 49. — La commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal preside della Facoltà fra gli insegnanti di ciascuna Scuola, nominati a norma dell'art. 86 del Regolamento generale universitario.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, e in una prova teorica e pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il « diploma di specialista ».

Art. 50. — Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia; essi inoltre devono pagare la tassa di diploma in L. 200.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà.

I. — Scuola di perfezionamento in pediatria.

Art. 51. — La Scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia e fisiologia del bambino dalla nascita alla pubertà (accrescimento, alimentazione, ecc.);

Patologia, semeiotica e terapia infantile;

Tecnica della alimentazione infantile;

Igiene e legislazione relative all'infanzia.

2° *anno*:

Clinica ed igiene infantile;

Ortopedia;

Clinica delle malattie infettive dell'infanzia.

La direzione della Scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti di altre specialità o discipline fondamentali che offrano particolare interesse pediatrico o di attualità.

Art. 52. — Ogni iscritto per poter essere ammesso al secondo anno di corso, dovrà superare un esame di profitto sul gruppo di materie del primo anno.

II. — Scuola di perfezionamento in idroclimatologia clinica.

Art. 53. — La Scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

a) Classificazione e caratteristiche fondamentali delle acque minerali italiane;

b) Le acque minerali nelle loro azioni biologiche e terapeutiche generali;

c) Le acque della regione emiliana con particolare riguardo alle acque della provincia di Parma;

d) Le acque minerali nelle malattie interne;

e) Le acque minerali in ginecologia;

f) Le acque minerali in dermatologia.

2° *anno*:

a) Elementi di meteorologia medica;

b) Classificazioni e caratteristiche fondamentali dei climi italiani;

c) I climi della regione emiliana e della provincia di Parma;

d) Climatoterapia speciale;

e) La dietetica nelle stazioni di cura;

f) Le colonie climatiche di fiume e di monte;

g) Il soggiorno nelle foreste.

Art. 54. — Durante il corso gli iscritti dovranno compiere un periodo di internato nelle Cliniche: medica generale, chirurgica generale, ostetrico-ginecologica e dermosifilopatica secondo le disposizioni che saranno impartite dal direttore della Scuola.

Art. 55. — Prima di essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti alla Scuola dovranno superare l'esame di profitto sui due gruppi di materie di cui all'art. 53 ».

Le norme del Capo IV (già III) concernenti la Scuola di farmacia sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 56. — La Scuola di farmacia conferisce:

a) la laurea in chimica e farmacia dopo un corso di studi di cinque anni;

b) la laurea in farmacia dopo un corso di studi di quattro anni;

c) il diploma in farmacia dopo un corso di studi di quattro anni.

Art. 57. — Le materie d'insegnamento e le esercitazioni della scuola sono le seguenti:

A. — *Materie di insegnamento*:

1) Fisica sperimentale (biennale).
2) Chimica generale e inorganica.
3) Chimica organica.
4) Matematica per i chimici.
5) Mineralogia.
6) Geologia generale e geologia dei petroli.
7) Botanica.
8) Zoologia e anatomia comparata.
9) Chimica farmaceutica e tossicologica.
10) Chimica fisica con esercizi.
11) Chimica industriale ed applicata.
12) Chimica analitica.
13) Chimica biologica.
14) Chimica bromatologica.
15) Farmacologia e farmacognosia.
16) Tecnica farmaceutica.
17) Igiene con esercizi.
18) Anatomia umana.
19) Fisiologia generale.

B. — *Esercitazioni*.

1) Esercitazioni di fisica.
2) Esercitazioni di chimica inorganica.
3) Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
4) Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
5) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.
6) Esercitazioni di chimica bromatologica.
7) Esercitazioni di chimica organica.
8) Esercitazioni di botanica.
9) Esercitazioni di farmacognosia.
10) Esercitazioni di mineralogia.
11) Esercitazioni di chimica biologica.

Art. 58. — Lo studente che non segue i piani proposti dalla Scuola deve, a norma dell'art. 7, soddisfare i seguenti obblighi:

a) *Per la laurea in chimica e farmacia* prendere l'iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie fra tutte quelle elencate all'art. 57 o anche fuori di queste purchè tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare alla laurea la sua caratteristica ed a conservarle quell'indirizzo che la Scuola ha voluto darle. Comunque, in questi casi lo studente ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire. Lo studente deve inoltre prendere iscrizione e superare gli esami nelle esercitazioni elencate ai numeri da 1 a 10 dell'anzidetto articolo.

b) *Per la laurea in farmacia* prendere l'iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie tra quelle elencate all'art. 57 ai numeri da 1 a 9, (in questo caso il corso indicato al n. 1 è annuale), e da 12 a 19, o anche fuori di queste purchè tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare alla laurea la sua caratteristica ed a conservarle quell'indirizzo che la Scuola ha voluto darle. Comunque, in questi casi lo studente ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire. Lo studente deve inoltre prendere iscrizione e superare gli esami nelle esercitazioni elencate ai numeri da 2 a 9 dell'articolo anzidetto.

c) *Per il diploma in farmacia* prendere l'iscrizione e superare gli esami in almeno nove materie tra quelle elencate all'art. 57 ai numeri da 1 a 3 (in questo caso il corso indicato al n. 1 è annuale), 5, 7, 9, 11, e da 14 a 19, o anche fuori di queste purchè tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare al diploma la sua caratteristica ed a conservargli quell'indirizzo che la Scuola ha voluto dargli. Comunque, in questi casi lo studente ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire. Lo studente deve inoltre prendere iscrizione e superare l'esame in quattro corsi di esercitazioni pratiche scelte fra quelle elencate all'articolo anzidetto, purchè fra queste siano sempre comprese quelle indicate ai numeri 3, 5 e 9.

Art. 59. — Tanto per i corsi di laurea che per quello di diploma gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi, alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata dalla Scuola.

Nel corso di studi per la laurea in chimica e farmacia e in quello per il diploma in farmacia l'ultimo anno è riservato al compimento di tale pratica, la quale tuttavia può, in parte, compiersi anche durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla frequenza degli insegnamenti.

Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica è invece compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla frequenza degli insegnamenti.

Art. 60. — Gli esami di laurea in chimica e farmacia e di diploma in farmacia si dividono in due parti, la seconda delle quali non può essere sostenuta se non dopo compiuto l'anno solare di pratica: la prima parte di esame di laurea in chimica e farmacia può essere sostenuta alla fine del quarto anno e la prima parte di diploma alla fine del terzo.

Art. 61. — La commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia e quella per l'esame di laurea in farmacia si compone di non più di 9 membri di cui almeno 5 titolari e un libero docente per la prima parte; di non più di 11 membri di cui almeno 6 titolari e un libero docente per la seconda parte. È presieduta dal preside della Scuola o dal professore più anziano.

La commissione per la parte professionale deve comprendere anche un provetto farmacista.

Art. 62. — Per essere ammesso all'esame di laurea o di diploma lo studente deve aver superato gli esami di profitto nelle materie alle quali si è iscritto e quelli delle esercitazioni indicate nei precedenti articoli e inoltre deve aver compiuto i 12 mesi di pratica farmaceutica.

Per l'esame di laurea deve inoltre presentare una dissertazione scritta come, per i vari casi, viene indicato dagli articoli 63 e 64, e sostenere un colloquio di cultura generale di ammissione dinanzi ad apposita commissione composta del preside della Scuola, del professore di chimica generale, del professore di chimica farmaceutica, e di un libero docente in chimica generale o in chimica farmaceutica.

Art. 63. — La prima parte dell'esame di laurea in chimica e farmacia comprende:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa di almeno 4 acidi e 4 basi;

b) una prova di analisi quantitativa;

c) una preparazione di chimica farmaceutica, un'analisi di medicamento o una ricetta di chimica bromatologica o di chimica tossicologica, a sorte;

d) discussione orale sulle prove pratiche e su una dissertazione scritta sopra un argomento preferibilmente sperimentale riguardante le discipline o chimiche o chimico-farmaceutiche;

e) discussione orale su due argomenti scelti dal candidato su qualunque materia d'insegnamento della Scuola.

La seconda parte dell'esame di laurea comprende un esame pratico sul riconoscimento e sulla proprietà delle droghe e piante medicinali, sull'arte del ricettare, nonchè una discussione orale su questioni di tecnica e di legislazione farmaceutica.

La votazione per ciascuna parte dell'esame di laurea si esprimerà in punti a norma dell'art. 87 del regolamento generale universitario.

Art. 64. — L'esame di laurea in farmacia comprende:

a) un'analisi di chimica qualitativa di almeno tre acidi e tre basi;

b) un'analisi chimica quantitativa;

c) una preparazione di un prodotto farmaceutico;

d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;

e) analisi bromatologica e tossicologica;

f) una prova pratica di chimica biologica;

g) un saggio biologico di un medicamento.

Di queste prove il candidato deve presentare relazione scritta. Inoltre il candidato dovrà sostenere:

a) una discussione orale delle prove suddette;

b) una discussione orale di una dissertazione di indole sperimentale o compilativa sopra un argomento d'indole chimica o farmaceutica.

Nella seconda parte dell'esame di laurea il candidato dovrà eseguire il riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali, la lettura critica e valutazione di ricette; e rispondere ad interrogazioni di tecnica e legislazione sanitaria attinente all'esercizio della farmacia. Sull'insieme di queste prove viene dato voto unico.

Art. 65. — La Commissione dell'esame di diploma si compone per la prima parte di 7 membri, fra i quali devono essere almeno 5 professori ufficiali e un libero docente, e per la seconda parte di 9 membri fra i quali devono essere al-

meno 6 professori ufficiali, un libero docente e un provetto farmacista.

Art. 66. — La prima parte dell'esame di diploma comprende:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa;
b) una preparazione farmaceutica;
c) l'analisi di un prodotto farmaceutico;
d) discussione orale sulle prove pratiche.

La seconda parte comprende un esame pratico sul riconoscimento e sulla proprietà delle droghe e piante medicinali, sulla lettura e discussione delle ricette, nonchè una discussione orale su questioni di tecnica e di legislazione farmaceutica.

Art. 67. — I laureati in chimica, in chimica industriale e in ingegneria chimica sono ammessi al 5° anno per la laurea in chimica e farmacia, o al 4° anno per la laurea o per il diploma in farmacia.

I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in agraria e in medicina veterinaria o coloro che sono provvisti di lauree miste, possono essere ammessi al 3° anno per la laurea in chimica e farmacia o al 3° anno per la laurea o per il diploma in farmacia.

I diplomati in farmacia, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 3° anno, quelli che aspirino alla laurea in farmacia al 4° anno.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti e delle esercitazioni che, caso per caso, devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia gli ordini degli studi.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 2402.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Borgosatollo.

N. 2402. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Borgosatollo (provincia di Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2403.

Erezione in ente morale della fondazione « Ricovero di mendicità Ferdinando Busignani », in Cervia.

N. 2403. R. decreto 27 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Ricovero di mendicità Ferdinando Busignani », con sede in Cervia (provincia di Ravenna), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 2404.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Vigevano.

N. 2404. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Vigevano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2405.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di S. Stino di Livenza.

N. 2405. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di S. Stino di Livenza (provincia di Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. 2406.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Val Di Fiemme (Ora-Predazzo).

N. 2406. R. decreto 28 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Val Di Fiemme (Ora-Predazzo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2407.

Erezione in ente morale della fondazione « Orfanotrofio femminile Ignazio Pontorno », in Leonforte.

N. 2407. R. decreto 27 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Orfanotrofio femminile Ignazio Pontorno », con sede in Leonforte (provincia di Enna), venne eretta in ente morale con amministrazione provvisoria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

LEGGE 1° marzo 1934, n. **417**.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1958, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata successivamente fino a tutto il 1933, è ulteriormente prorogata, nella misura di L. 1.000.000, a tutto il 1934.

Art. 3.

È stabilito in L. 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1934-35, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1933, n. 298.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1934-35 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*);

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA 4.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Spese fisse)	128,960,607 —
2	Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali. (Articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,050,000 —
3	Indennità di traslocamento al personale civile	1,000,000 —
4	Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1536	5,020,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, numero 182, 28 agosto 1924, n. 1392 e 2 luglio 1925, n. 1205).	720,000 —
7	Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261	437,000 —
8	Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza, per le colonie dei confinati e per gli uffici di culto (Spese fisse)	850,000 —
9	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei confinati nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme per i corpi di polizia - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	798,000 —
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica - Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3,000,000 —
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle Autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria)	5,500,000 —
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	3,000,000 —
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'Interno - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti	9,000,000 —
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
15	Consigli e Commissioni - Spese relative	133,000 —
16	Spese per propaganda d'italianità	240,000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
17	**Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca - Funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno**	41,000 —
18	**Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, numero 1168, 21 settembre 1879, n. 5078 e 29 aprile 1888, numero 5380)**	20,000 —
19	Spese casuali	80,000 —
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
21	**Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)**	*per memoria*
		159,969,607 —
	Debito vitalizio.	
22	**Pensioni ordinarie (Spese fisse)**	60,000,000 —
23	**Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679; Parte I, art. 45 e Parte II art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45) (Spesa obbligatoria).**	500,000 —
24	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	90,000 —
25	Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (art. 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1502). (Spesa obbligatoria)	150,000 —
		60,740,000 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
26	**Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)**	970,000 —
27	**Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (art. 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)**	880,000 —
28	**Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia. (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331)**	50,000 —
29	**Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli** indigenti inabili al lavoro - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	14,000,000 —
30	Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (art. 6, n. 1, della legge 13 aprile 1933, n. 298)	100,000,000 —
31	Spese di cura e **mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)**	2,750,000 —
32	Anticipazione della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). (Spesa d'ordine)	4,300,000 —
33	**Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie**	8,000 —
		122,958,000 —
	Spese per la sanità pubblica.	
34	**Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese**	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 136 al 156 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, e Regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133) (Spesa obbligatoria).	5,500,000 —
35	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272)	500,000 —
36	Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro ed i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016)	2,000,000 —
37	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	80,000 —
38	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	*per memoria*
39	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (art. 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382).	900,000 —
40	Fondo da concedersi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 6, lettere *a*) e *b*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,700,000 —
41	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 6, lettera *c*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382).	50,000 —
42	Sussidi per sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (art. 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	400,000 —
43	Spese pel funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'istituto e dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonchè per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361)	678,000 —
44	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici - Sussidi alle condotte farmaceutiche (Testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829, e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732)	130,000 —
45	Spese per limitare la fabbricazione e la distribuzione degli stupefacenti (Regio decreto 11 aprile 1929, n. 1086, e legge 16 gennaio 1933, n. 130)	25,000 —
46	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria - Contributi per le scuole-convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832)	1,200,000 —
47	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica.	15,000 —
48	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250,000 —
49	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti (Regio decreto 29 settembre 1895, n. 636) - Indennità ai medici delegati (Decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	500,000 —
50	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi ed indagini scientifiche nell'interesse della profilassi stessa - Quota a carico dello	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno (articoli 51, 193, 194 e 201 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636) - Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1965, al Segretariato nazionale per la montagna in Roma (articolo 4 del Regio decreto 4 novembre 1926, n 2218) e all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, numero 2441)	1,400,000 —
51	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra (articolo 190 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	15,000 —
52	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria - Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (art. 2 Regio decreto 21 luglio 1927, numero 1502) - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'art. 51 delle norme sulla bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 - Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	2,600,000 —
53	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	100,000 —
		18,043,000 —
	Spese per la sicurezza pubblica.	
54	Servizio segreto	3,000,000 —
55	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari (Spese fisse)	146,000,000 —
56	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio	4,840,000 —
57	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2,000,000 —
58	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1925, n. 1205)	19,800 —
59	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia (articoli 1 e 2 del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1801) - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) - Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	1,200,000 —
60	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,000,000 —
61	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	7,981,741 —
62	Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature - Fitto di locali	300,000 —
63	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	400,000 —
64	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	550,000 —
65	Contributo alle Provincie per spese di accasermamento dei Corpi di polizia (Regio decreto 9 dicembre 1930, n. 1850)	30,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
66	Spese per l'affitto e la manutenzione ordinaria dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 42 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949)	3,300,000 —
67	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la Scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	30,000,000 —
68	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	35,000 —
69	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	200,000 —
70	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	2,500,000 —
71	Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	2,500,000 —
72	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	300,000 —
73	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per la truppa; indennità a carabinieri Reali, ad agenti di pubblica sicurezza e di altri corpi armati - Spese per la vigilanza aerea - Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico	11,000,000 —
74	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	6,000,000 —
75	Spese per i confinati di polizia - Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	8,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
76	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	*per memoria*
77	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio - (Legge 25 giugno 1913, n. 785, e Regio decreto 9 aprile 1928, n. 941)	50,000 —
78	Indennità e retribuzioni per i servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	500,000 —
79	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Indennità di frontiera e di missione ai funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale Equipaggiamento - Casermaggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e manutenzione di materiale vario - Fitto e manutenzione ordinaria di locali - Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine	20,000,000 —
80	Spese per il servizio di investigazione politica	20,000,000 —
		301,676,541 —
	Spese per gli affari di culto.	
81	Stipendi ed assegni vari al personale ecclesiastico palatino (Spese fisse)	50,000 —
82	Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3°, del Concordato Lateranense (Spesa obbligatoria)	30,000 —
83	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18, 3° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
		80,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
84	Retribuzioni e indennità di caroviveri a personale straordinario e avventizio (art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 61 del Regio decreto 8 maggio 1924, numero 843; art. 20 del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842) e indennità di buonuscita a quello licenziato. (Articolo 1 del Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319; art. 14 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46)	430,200 —
85	Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	485,000 —
		915,200 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
86	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1.300.000, di cui alla Convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino. (Spesa ripartita - Decima delle 25 annualità)	80,015 —
87	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 —
88	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; e legge 18 luglio 1911, n. 850). (Spese fisse)	350,000 —
89	Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 376) (Spesa obbligatoria)	17,841,782 —
90	Contributi a favore dei Comuni danneggiati dal terremoto dell'Abruzzo, del 26 settembre 1933, a pareggio dei rispettivi bilanci (art. 26 del Regio decreto 16 ottobre 1933, n. 1334)	1,000,000 —
91	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (Ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	50,000 —
92	Contributi da corrispondersi ai Comuni ed ai Consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667) - Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige	100,000 —
93	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 —
94	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (Decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,055 —
95	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, la attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370) (Spesa ripartita - Ottava delle 25 annualità consolidate)	48,000,000 —
96	Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1353)	180,000 —
97	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai Comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci per la parte delle spese obbligatorie	1,000,000 —
98	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai Comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	degl'infermi a sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Diciassettesima delle venticinque annualità)	250,000 —
		72,423,152 —
	Spese per la sanità pubblica.	
99	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai Comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000 —
100	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (Spesa ripartita - Articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886 - Ultima delle dieci annualità - Articolo 1 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636 - Settima delle cinquanta annualità).	1,050,000 —
		1,110,000 —
	Spese per la sicurezza pubblica.	
101	Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia (Regio decreto 6 luglio 1933, n. 903. (Spesa ripartita - Prima delle dodici annualità)	89,500 —
102	Contributi arretrati alle provincie per accasermamento dei corpi di polizia	5,000,000 —
		5,089,500 —
	Spese per gli affari di culto.	
103	Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle Provincie dell'ex-regime austro-ungarico (Spese fisse)	6,235,000 —
104	Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle Provincie dell'ex-regime austro-ungarico	165,000 —
105	Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, tali corsi.	50,000 —
106	Spese per la compilazione dell'inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura (articolo 22 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	30,000 —
		6,480,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
107	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Quattordicesima delle trentacinque annualità)	71,612 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	159,969,607 —
Debito vitalizio	60,740,000 —
Spese per l'amministrazione civile	122,958,000 —
Spese per la sanità pubblica	18,043,000 —
Spese per la sicurezza pubblica	301,676,541 —
Spese per gli affari di culto	80,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	663,467,148 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	915,200 —
	Spese per l'amministrazione civile	72,423,152 —
	Spese per la sanità pubblica	1,110,000 —
	Spese per la sicurezza pubblica	5,089,500 —
	Spese per gli affari di culto	6,480,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	86,017,852 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	71,612 —
	Totale della parte straordinaria	86,089,464 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	749,556,612 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	749,485,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	71,612 —
	Totale generale	749,556,612 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,869,510 —
2	Prodotto di beni stabili	170,000 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	3,600,000 —
		15,639,510 —
	Proventi diversi.	
4	Contributo del Tesoro dello Stato (terzo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	9,189,455 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	350,000 —
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 —
		9,549,455 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi.	
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	470,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
8	Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese pei miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci	51,461,235 —
		51,931,235 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali.	
9	Esazione e ricupero di capitali	1,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Denominazione	Competenza
Rendite patrimoniali	15,639,510 —
Proventi diversi	9,549,455 —
Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria	25,188,965 —

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Denominazione	Competenza
Contributi	51,931,235 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali	1,000,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	52,931,235 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Denominazione	Competenza
Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	77,120,200 —
Categoria II. — Movimento di capitali	1,000,000 —
Totale generale	78,120,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	757,000 —
2	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	28,500 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio	30,000 —
4	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30,000 —
5	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	174,000 —
6	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese postali e telegrafiche	85,000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia	200,000 —
		1,304,500 —
	Debito vitalizio.	
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	650,000 —
	Contributi allo Stato.	
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	272,500 —
	Imposte e tasse.	
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (Spese obbligatorie)	530,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	100,000 —
	Spese patrimoniali.	
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,050,000 —
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	35,000 —
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. (Spese fisse ed obbligatorie)	1,000,000 —
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	555,000 —
16	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifizi annessi	400,000 —
		3,040,000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	85,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935
18	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della cattedrale di Agrigento (Spese fisse ed obbligatorie)	45,000 —
19	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,216,000 —
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	440,000 —
21	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	479,000 —
22	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (Spese fisse)	97,000 —
23	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228) (Spese fisse ed obbligatorie)	64,500,000 —
		66,862,000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	
24	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	400,000 —
25	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	480,000 —
26	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie ed all'estero	68,000 —
		948,000 —
	Spese diverse.	
27	Spese casuali	5,000 —
28	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	150,000 —
29	Spese per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici già di Regio patronato	200,000 —
30	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	30,000 —
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
32	Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione Generale del Fondo per il culto	612,730 —
33	Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione Generale del Fondo per il culto	663,000 —
		1,660,730 —
	Fondi di riserva.	
34	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 —
35	Fondo di riserva per le spese impreviste	100,000 —
		617,900 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
36	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, anche non dipendenti dal Fondo per il culto, preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	156,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali.	
37	Avanzo di gestione destinato al reimpiego	per memoria
38	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	1,978,570 —
		1,978,570 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	1,304,500 —
	Debito vitalizio	650,000 —
	Contributi allo Stato	272,500 —
	Imposte e tasse	530,000 —
	Spese di liti e contrattuali	100,000 —
	Spese patrimoniali	3,040,000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	66,862,000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle Colonie italiane e all'estero	948,000 —
	Spese diverse	1,660,730 —
	Fondi di riserva	617,900 —
	Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	75,985,6[illegible]0 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	156,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali	1,978,570 —
	Totale del Titolo II. Spesa straordinaria	2,134,570 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	76,141,630 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	1,978,570 —
	Totale generale	78,120,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

TABELLE *B* e *C*.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	25,188,965 —
	Spesa	75,985,630 —
	Differenze	—50,796,665 —
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive*	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	51,931,235 —
	Spesa	156,000 —
	Differenze	+51,775,235 —
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	Parte ordinaria e straordinaria (insieme).	
	Entrata	77,120,200 —
	Spesa	76,141,630 —
	Differenze	+ 978,570 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	1,000,000 —
	Spesa	1,978,570 —
	Differenze	— 978,570 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini dell'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capitolo n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento.

Capitolo n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228).

Capitolo n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo n. 31. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 38. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 32. — Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione Generale del Fondo per il culto.

Capitolo n. 33. — Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione Generale del Fondo per il culto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

TABELLA D.

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate diverse	1,115,900 —
2	Prodotto di beni stabili	40,000 —
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 —
		1,485,900 —
	Proventi diversi.	
4	Ricuperi e proventi diversi	58,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi.	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6, lettera *b*) del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
6	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 —
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 —
		190,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Rendite patrimoniali	1,485,900 —
Proventi diversi	58,000 —
Totale del Titolo I — Entrata ordinaria	1,543,900 —
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Contributi	1,100,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	1,290,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *(Entrate effettive)* (Parte ordinaria e straordinaria)	2,643,900 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	190,000 —
	Totale generale	2,833,900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	SPESA.	
	PARTE PRIMA.	
	Spese proprie dell'Amministrazione.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale	29,500 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	30,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	6,000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa	9,000 —
		88,500 —
	Spese di liti e contrattuali.	
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,200 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Imposte e tasse	
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 —
	Spese patrimoniali	
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	00,000 —
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie)	10,600 —
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse obbligatorie)	270,500 —
		681,100 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 —
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873, n. 1402)	200,000 —
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	36,000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	572,000 —
		1,308,000 —
	Spese varie.	
16	Spese casuali	4,000 —
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligatoria) .	500 —
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		4,500 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. . .	138,000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	1,400 —
		139,400 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine).	120,000 —
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine)	70,000 —
		190,000 —
	PARTE SECONDA.	
	Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,670 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	76,070 —
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	163,460 —
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 180)	per memoria
		242,200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	per memoria

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO.

PARTE PRIMA.

Spese proprie dell'Amministrazione.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Spese di amministrazione	88,500 —
Spese di liti e contrattuali	5,200 —
Imposte e tasse	175,000 —
Spese patrimoniali	681,100 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1,308,000 —
Spese varie	4,500 —
Fondi di riserva	139,400 —
Totale del Titolo I — *Spesa ordinaria*	2,401,700 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,591,700 —

PARTE SECONDA.

Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Titolo I - Spesa ordinaria — Categoria I - Spese effettive	242,200 —
Titolo II - Spesa straordinaria — Categoria I - Spese effettive	per memoria
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	242,200 —
Parte prima e seconda (insieme)	2,833,900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

TABELLE *D* ed *E*.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Entrata:	
	Titolo I - Entrata ordinaria	1,543,900 —
	Titolo II - Entrata straordinaria	1,100,000 —
		2,643,900 —
	Spesa:	
	Parte prima — Titolo I - Spesa ordinaria	2,401,700 —
	Parte seconda — Titolo I - Spesa ordinaria	42,200 —
	Titolo II - Spesa straordinaria	*per memoria*
		2,643,900 —
	Differenze	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Entrata — Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 —
	Spesa: Parte prima — Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 —
	Differenze	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini dell'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Capitolo n. 17. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. — Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi.

Capitolo n. 22. — Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo n. 25. — Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA F.

APPENDICE N. 3.

Stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate diverse	3,268,900
2	Prodotti di beni stabili	524,000
3	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	222,900
4	Interessi di capitali e di somme depositate in conto corrente.	5,000 —
		4,020,800 —
	Proventi diversi.	
5	Saldi attivi delle cessate gestioni economali	777,500
6	Ricuperi e proventi diversi	70,000 —
		847,500 —
	Fondi speciali.	
7	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (3° comma dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
8	Entrate del Fondo Clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle Parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali di benefici vacanti	1,000,000 —
		1,000,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
9	Esazione di capitali	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	4,020,800 —
	Proventi diversi	847,500 —
	Fondi speciali	1,000,000 —
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria	5,868,300 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Esazione di capitali	500,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	500,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	5,868,300 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500,000 —
	Totale generale — Entrata	6,368,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA G.

Stato di previsione della spesa dei patrimoni riuniti ex Economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Spese di amministrazione: missioni, premi di operosità e indennità varie	35,000 —
2	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto di mobili	40,800 —
3	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex economali (Spesa obbligatoria)	30,000 —
4	Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè ad impiegati cessati dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti ed alle loro famiglie	20,000 —
5	Spese di manutenzione della proprietà immobiliare (Spesa obbligatoria)	84,000 —
6	Imposte e tasse (Spesa obbligatoria)	152,000 —
7	Spese contrattuali e di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 —
		364,800 —
	Debito vitalizio.	
8	Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti (Spese fisse ed obbligatorie)	710,000 —
	Spese patrimoniali.	
9	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (Spese fisse ed obbligatorie)	114,000 —
10	Assegni fissi di varia natura (Spese fisse ed obbligatorie)	70,300 —
		184,300 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spese diverse.	
11	**Saldi passivi delle cessate gestioni economali**	1,500,000 —
12	Spese casuali	4,000 —
13	**Residui passivi eliminati a sensc dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)** . .	*per memoria*
		1,504,000 —
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	
14	**Assegni al clero del Pantheon (Spese fisse)**	37,000 —
15	**Assegni fissi per scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (Spese fisse)**	220,000 —
16	Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (articolo 18 legge 27 maggio 1929, n. 848)	1,571,200 —
		1,828,200 —
	Fondi speciali.	
17	Anticipazioni ai benefici sotto sequestro	10,000 —
18	Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle Parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti . . .	1,000,000 —
		1,010,000 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . .	95,000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	67,000 —
		162,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
21	Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economali (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione)	90,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
22	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	15,000 —
23	Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenze e di istruzione (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
		105,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
24	Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	364,800 —
Debito vitalizio	710,000 —
Spese patrimoniali	184,300 —
Spese diverse	1,504,000 —
Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	1,828,200 —
Fondi speciali	1,010,000 —
Fondi di riserva	162,000 —
Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria . . .	5,763,300 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	105,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500,000 —
Totale del Titolo II. — Spesa straordinaria . . .	605,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria).	5,868,300 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500,000 —
	Totale generale . . .	6,368,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

TABELLE *F* E *G*.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	ENTRATA. — Titolo I. — Entrata ordinaria	5,868,300 —
	SPESA:	
	Titolo I. — Spesa ordinaria	5,763,300 —
	Titolo II. — Spesa straordinaria	105,000 —
		5,868,300 —
	Differenze . . .	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ENTRATA. — Titolo II. — Entrata straordinaria	500,000 —
	SPESA. — Titolo II. — Spesa straordinaria	500,000 —
	Differenze . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini dell'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali.

Capitolo n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo n. 6. — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di liti.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10. — Assegni fissi di varia natura.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1934, n. **418.**

Autorizzazione alla « Società economica di Chiavari » ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 14 novembre 1933 con la quale il commissario prefettizio della « Società economica di Chiavari » chiede di essere autorizzato ad accettare il legato di lire 15.000 di capitale nominale in consolidato 5 %, disposto a favore della Società stessa dalla defunta signora Pareti Maria Annunziata con testamento olografo 21 giugno 1930 e codicillo in data 26 giugno 1930, pubblicato dal notaro G. M. Copello con verbale del 28 settembre 1933;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La « Società economica di Chiavari » è autorizzata ad accettare il legato di L. 15.000 nominali in consolidato 5 %, disposto a suo favore dalla defunta signora Pareti Maria Annunziata, vedova Montedonico, con testamento olografo 21 giugno 1930 e codicillo in data 26 giugno 1930, pubblicato dal notaro Giovanni Mario Copello con verbale 28 settembre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. **419.**

Approvazione dell'atto 26 gennaio 1934 col quale viene riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio pubblico di navigazione eseguito sul lago d'Iseo — durante il periodo dal 4 giugno 1931 al 30 giugno 1932 — dalla Società di navigazione sul lago d'Iseo, ora in liquidazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 23 febbraio 1922, n. 369, col quale venne approvata la convenzione stipulata il 18 stesso mese ed anno per la concessione alla « Società di navigazione sul lago d'Iseo » dell'esercizio, sino al 4 giugno 1926, della navigazione sul lago medesimo, e 6 gennaio 1927, n. 85, con

il quale la concessione suindicata venne prorogata per un quinquennio e cioè fino al 3 giugno 1931;

Ritenuto che scaduta tale concessione ed in pendenza delle pratiche per la richiesta rinnovazione della medesima, la Società ha continuato ad esercitare regolarmente il cennato servizio di navigazione con le modalità e prescrizioni contenute nella convenzione su indicata;

Che intanto essendo venuto a scadere il 28 febbraio 1932 il termine fissato dal proprio statuto per la durata della Società, questa deliberava di porsi in liquidazione dando incarico ai liquidatori di continuare sino al 30 giugno 1932 — come di fatto è avvenuto — l'esercizio della navigazione sul lago;

Che su conforme richiesta della Società si è riconosciuto di dover compensare, sulla base della sovvenzione indicata nella su citata convenzione, il servizio della Società medesima eseguito nel periodo 4 giugno 1931-30 giugno 1932;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto 26 gennaio 1934-XII col quale viene riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio pubblico di navigazione eseguito sul lago d'Iseo — durante il periodo dal 4 giugno 1931 al 30 giugno 1932 — dalla Società di navigazione sul lago d'Iseo, ora in liquidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 420.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione di Verezzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 386, col quale i comuni di Borgio e Verezzi venivano riuniti in un solo Comune denominato Borgio-Verezzi, cor sede del capoluogo in Borgio;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Borgio-Verezzi funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Verezzi è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Borgio è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Borgio-Verezzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 421.

Modifica dello statuto della Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato di Castelvetrano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 giugno 1930, n. 868, con cui venne approvato lo statuto della Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato « G. Gentile » di Castelvetrano;

Veduta la deliberazione 26 aprile 1932 del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa scolastica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 6 dello statuto della Cassa scolastica del Liceo pareggiato di Castelvetrano è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione composto:

a) del preside dell'Istituto, presidente;

b) di due professori dell'Istituto, di cui uno funge da segretario cassiere;

c) di un rappresentante dei soci;

d) di un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla.

« Con deliberazione presa a unanimità di voti il Consiglio può aggregarsi anno per anno, uno o al massimo due membri, scegliendoli fra i cittadini rivestiti di cariche pubbliche o fra i rappresentanti di Enti o anche fra i privati, i quali con opere o con cospicue offerte si siano resi singolarmente benemeriti della istituzione.

« I componenti del Consiglio di cui alle lettere *b*), *c*), sono scelti dal Collegio dei professori nella prima adunanza ordinaria dell'anno scolastico; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il rappresentante dell'Opera nazionale Balilla, di cui alla lettera *d*), è designato dal competente Comitato provinciale dell'Opera stessa, dura in carica un anno, ed è riconfermabile di anno in anno dal predetto Comitato provinciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1934, n. 422.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559; e 8 giugno 1933, nn. 622, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 2.000.000 per l'arredamento e la sistemazione dei laboratori della sanità pubblica nel nuovo Istituto di sanità pubblica.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di L. 1.000.000 nell'esercizio 1933-34 e di L. 1.000.000 nell'esercizio 1934-35.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a corrispondere a ciascuno degli ufficiali della Regia guardia di finanza, in servizio permanente effettivo alla data del presente decreto, una indennità straordinaria, per una volta tanto, dell'importo di L. 550 quale contributo alle spese individuali per l'acquisto dell'uniforme nera, di recente adozione.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere in servizio non di ruolo, presso gli uffici centrali e provinciali dell'Amministrazione finanziaria, il personale occorrente per i lavori inerenti all'attuazione del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60.

L'indicato personale dovrà essere licenziato a mano a mano che lo consentano le esigenze transitorie dei servizi derivanti dalla esecuzione del Regio decreto predetto e in ogni caso non oltre il 31 marzo 1935.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 95. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 118 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale	L.	153.400 —
Cap. n. 119 — Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, ecc.	»	1.765.389 —
Cap. n. 184 — Entrate eventuali e diverse del Ministeri	»	146.132,30
Cap. n. 209 — Somme da versare, ai sensi dell'articolo 95 delle norme per la bonifica integrale, ecc. dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza, ecc.	»	12.272,50
Totale	L.	2.077.193,80

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 210 — Annualità a carico dei Consorzi provinciali per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi (Art. 92 del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione) — Fitto, manutenzione, riparazione, adattamenti e canoni d'acqua dei locali adibiti ad uso dell'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	150.000
Cap. n. 52 — Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	»	100.000
Cap. n. 65 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	»	200.000

Cap. n. 82 — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti . . . . L. 15.000
Cap. n. 186 — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 194 — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie . . . . . . » 350.000
Cap. n. 281 — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari . . . . » 10.000.000
Cap. n. 284 — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 315-*bis* (di nuova istituzione) — Indennità straordinaria una volta tanto agli ufficiali della Regia guardia di finanza, in servizio permanente effettivo, quale contributo alle spese individuali per l'acquisto dell'uniforme nera . . . . » 374.000
Cap. n. 404 (aggiunto, in conto competenza) — Interessi passivi sulle somme dovute ai comuni di Roma e di Milano ed al Consorzio di credito per le opere pubbliche, ecc. . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . » 12.739.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Fondo per l'integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, ecc. . . . . L. 150.000.000
Cap. n. 67 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 190 — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. » 100.000
Cap. n. 288 — Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia, ecc. . . . . . . » 500.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 150.800.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . . L. 6.000
Cap. n. 26 (modificata la denominazione) — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque . . . . » 11.000
Cap. n. 38 (modificata la denominazione) — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (Regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, e 27 novembre 1933, n. 1578) . . » 21.600
Cap. n. 60 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per l'attuazione della riforma del libro I del codice civile e del codice di procedura civile . . . . » 50.000

Totale . . . L. 88.600

b) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 8 — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 52 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1578, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese di stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreterie.

Cap. n. 30 — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari. Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4°, del testo organico approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675) (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 32 — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi e spese diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile. (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 29 — Missioni politiche e commerciali, ecc. L. 150.000
Cap. n. 61 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 1.820.000

Totale . . . L. 1.970.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 17 — Spese politiche segrete . . . . L. 50.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le colonie, ecc. L. 50.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 10.000 —
Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali, ecc. . . . . . . » 10.000 —
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 150.000 —
Cap. n. 47 (modificata la denominazione) — Regi istituti medi d'istruzione - Personale - Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio . . . » 20.000 —
Cap. n. 72 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc. » 10.000 —
Cap. n. 84 — Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica, ecc. . . . . » 95.384 —
Cap. n. 88 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . . . . . » 314.271 —
Cap. n. 90 — Contributi a favore delle Regie università, ecc. . . . . » 1.355.734 —
Cap. n. 120 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . . » 4.485,50
Cap. n. 160 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1933-34 . . . . » 15.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 1.984.874,50

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 43 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . . L. 120.000
Cap. n. 61 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 69 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . . . . » 10.000
Cap. n. 99 — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche, ecc. . . . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 170.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio ed a quello di altre Amministrazioni, ecc. . . . . L. 65.000
Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 80.000
Cap. n. 100 — Spese per le elezioni politiche e per il funzionamento dei seggi . . . . » 7.200.000
Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'arredamento e la sistemazione dei laboratori della sanità pubblica nel nuovo Istituto di sanità pubblica (1ª delle due rate) . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.345.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . L. 30.000
Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 16 — Spese per propaganda d'italianità » 50.000
Cap. n. 37 — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. . . . . . . » 15.000
Cap. n. 39 — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . . . . . . » 15.000

Cap. n. 90 — Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni, ecc. . . . . . L. 5.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 145.000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 116 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti spese generali degli esercizi finanziari anteriori al 1933-34.

Cap. n. 138 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la beneficienza pubblica degli esercizi finanziari anteriori al 1933-34.

Cap. n. 141 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la sanità pubblica degli esercizi finanziari anteriori al 1933-34.

Cap. n. 152 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la sicurezza pubblica degli esercizi finanziari anteriori al 1933-34.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . . . L. 20.000

Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) . . . » 40.000

Cap. n. 34 — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia settentrionale) . . . . . . » 25.000

Cap. n. 44 — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia centrale) . . . . . . » 40.000

Cap. n. 50 — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia meridionale ed insulare) . . . » 35.000

Cap. n. 51 — Spese per l'escavazione dei porti (Italia meridionale ed insulare) . . . . . » 600.000

Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica: « Contributi straordinari ad Aziende autonome ») — Contributo straordinario alla Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38) . . . . . . » 2.760.000

Cap. n. 94 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale) . . . . » 500.000

Cap. n. 107 — Edilizia scolastica (sussidi) (Italia meridionale) . . . . » 500.000

Cap. n. 158 (aggiunto, in conto competenza) — Spese dipendenti dal terremoto del 26-27 marzo 1928, nel Friuli, ecc. . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.020.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 20.000

Cap. n. 33 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia settentrionale) . . . » 100.000

Cap. n. 36 — Manutenzione, riparazione, ecc. dei porti (Italia settentrionale) . . . . . . » 600.000

Cap. n. 108 — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia meridionale) . . . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.720.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 30.000

Cap. n. 3 — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 4 — Sussidi agli impiegati, uscieri, ecc. » 5.000

Cap. n. 5 — Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . » 3.000

Totale degli aumenti . . . L. 53.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 72 — Compensi di costruzione, ecc. . . L. 53.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione . . . . L. 1.050.000

Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . . . » 130.000

Cap. n. 20 (modificata la denominazione) — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti; spese d'ufficio degli uffici provinciali di leva; spese per la leva all'estero . . . . . . » 150.000

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc . . . » 2.065

Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc. . . . » 1.470.000

Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . . . . » 982.000

Cap. n. 29 — Spese per le manovre, ecc. . . . » 3.000.000

Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . » 9.934.285

Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. » 2.448.000

Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. dei fabbricati, ecc. . . . » 9.759.300

Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali, ecc. » 4.500.000

Cap. n. 42 — Fitti d'immobili, ecc. . . . . » 2.800.000

Cap. n. 57 — Servizi automobilistici, ecc. (carabinieri Reali) . . . . » 4.050.000

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . » 52.000

Cap. n. 63 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc. . . . . » 75.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 115.457.650

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Spese generali dei Corpi, ecc . . L. 150.930

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » 24.234.500

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi, ecc. . . » 15.899.000

Cap. n. 30 — Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. . . . . » 151.400

Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . » 21.820

Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . . . » 75.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 115.457.650

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 42 — Armamenti navali, ecc. Spese per il contingente in Cina, ecc. . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 63 — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc. . . . . » 687.000

Cap. n. 64 — Mercedi giornaliere, cottimi e premi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 81 (aggiunto, in conto competenza) — Premi per ricupero dal fondo del mare delle ancore, ecc. » 15.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.752.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . L. 15.000

Cap. n. 60 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc. . . . . . . » 200.000

Cap. n. 61 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 1.037.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.252.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . L. 15.000

Cap. n. 17 — Spese generali per il funzionamento di organi provinciali, ecc. . . . . » 20.000

Totale degli aumenti . . . L. 35.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 — Spese per le statistiche, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 39 — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	20.000
Cap. n. 72 — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc.	»	10.000
Totale delle diminuzioni	L.	35.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità, assegni, rimborsi di speso, ecc.	L.	150.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 58 — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, ecc.	L.	150.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1933-34.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 27 — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	600.000
Totale degli aumenti	L.	1.200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 34 — Trasporto di sali, ecc.	»	600.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.200.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 10-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Contributo dello Stato ») — Contributo straordinario dello Stato per lavori di sistemazioni generali di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38)	L.	2.760.000
Cap. n. 16 (aggiunto - in conto competenza) — Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (R. decreto 4 febbraio 1929, n. 172)	»	30.000.000
Totale	L.	32.760.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 37 — Lavori di sistemazioni generali	L.	30.000.000
Cap. n. 40 — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per la esecuzione dei lavori di sistemazioni generali	»	2.760.000
Totale	L.	32.760.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 23 — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio, ecc.	L.	3.200.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	L.	200.000
Cap. n. 29 — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	25.000
Cap. n. 52 — Compensi per lavori a cottimo relativi al servizio dei conti correnti postali	»	80.000
Cap. n. 70 — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 74 — Spese di illuminazione, riscaldamento, ecc.	»	575.000
Cap. n. 78 — Imposte erariali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 85 — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 88 (modificata la denominazione) — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione - Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche e loro manutenzione - Pulizia generale dei fabbricati medesimi, spese di facchinaggio e per le piccole urgenti riparazioni fuori dell'ordinaria manutenzione - Costruzione di casotti, cisterne e padiglioni in muratura o con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili pei guardafili	»	70.000
Totale degli aumenti	L.	4.200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	475.000
Cap. n. 10 — Indennità di tramutamento	»	100.000
Cap. n. 12 — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc	»	30.000
Cap. n. 24 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 64 — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc.	»	70.000
Cap. n. 80 — Retribuzioni al personale delle ricevitorie, ecc.	»	25.000
Cap. n. 81 — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	100.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. **423**.
16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 marzo 1934-XII, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ!

In vista di necessità urgenti e inderogabili, sono da autorizzare negli stati di previsione di taluni Ministeri, per il corrente esercizio finanziario, maggiori o nuove assegnazioni del complessivo ammontare di L. 3.700.000, e, cioè:

nel bilancio del Ministero degli affari esteri:

L. 200.000, per spese di sistemazione degli edifici acquistati per la sede della Regia Ambasciata in Berlino;

nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale:

L. 500.000 per contributi ad esposizioni d'arte;

L. 1.000.000 per contributo straordinario nelle spese di ultimazione del Palazzo dell'Arte di Milano;

nel bilancio del Ministero dell'interno:

L. 2.000.000, per spese concernenti il servizio d'investigazione politica.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri alle accennate occorrenze si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili lire 13.828.320;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di L. 3.700.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 68-*bis* — Acquisto, adattamento ed arredamento di due stabili attigui in Berlino, da adibire a nuova sede della Regia Ambasciata d'Italia . . . . L. 200.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 80 — Spese per il servizio d'investigazione politica . . . . L. 2.000.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 112 — Spese per il pensionato artistico, ecc., per aiuti ad istituti artistici non governativi, ecc. . . . . L. 500.000

Cap. n. 157-*quater* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per contributo nella spesa per l'ultimazione del Palazzo dell'Arte in Milano . . . . L. 1.000.000

Totale . . . L. 3.700.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 96. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1934.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista della Cirenaica in Bengasi ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
ED
I MINISTRI PER LE COLONIE E PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 8 dicembre 1933-XII, con la quale il segretario della Federazione fascista della Cirenaica chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 599, con il quale è stata estesa alle Colonie la predetta legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione fascista della Cirenaica, con sede a Bengasi, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.
Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 132. — GUALTIERI.

(6037)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare a titolo gratuito un fabbricato sito in Olcenengo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il decreto in data 24 settembre 1928-VI, col quale il prefetto della provincia di Vercelli assegnò all'Opera nazionale Balilla i beni mobili ed immobili, già di pertinenza della Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Olcenengo, disciolta ai sensi dell'art. 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848;
Veduto l'atto in data 28 dicembre 1928-VI, a rogito del dott. Pietro Quaglino, notaio residente in Vercelli (n. 9734 di repertorio) atto col quale il commissario straordinario per l'amministrazione del patrimonio della Società predetta ha ceduto in proprietà all'Opera nazionale Balilla l'unico bene immobile della Società medesima, consistente in un fabbricato sito in Olcenengo, via Galileo Ferraris, n. 20, di piani due e vani due col terreno relativo, il tutto inscritto in catasto regione Tabia a parte del n. 7 di mappa, della superficie di are 50 e centiare 40;
Veduta la deliberazione n. 19 in data 4 gennaio 1933-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la cessione suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto a titolo gratuito del bene immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6023)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-17482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Wernigg di Rodolfo, nato a Trieste il 3 maggio 1902 e residente a Trieste, via Scussa n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Wernigg è ridotto in « Verni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria De Nardo in Wernigg di Giosuè, nata il 15 marzo 1906, moglie;
2. Savina di Bruno, nata il 17 ottobre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(926)

N. 11419-20498.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Widmar di Vincenzo, nato a Trieste il 29 ottobre 1909 e residente a Trieste, via P. Zorutti n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Widmar è ridotto in « Vidari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(927)

N. 11419-20496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Widmar di Vincenzo, nato a Trieste il 15 settembre 1900 e residente a Trieste, via P. Zorutti n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Widmar è ridotto in « Vidari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(928)

N. 11419-20499.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Widmar fu Bartolomeo, nato a Trieste il 9 gennaio 1878 e residente a Trieste, via P. Zorutti n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Widmar è ridotto in « Vidari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Donda in Widmar di Ferdinando, nata il 24 marzo 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(929)

N. 11419-20497.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Widmar di Vincenzo, nato a Trieste il 21 febbraio 1904 e residente a Trieste, via Ponzianino n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Widmar è ridotto in « Vidari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Peroch in Widmar di Giuseppe, nata il 5 giugno 1908, moglie;
2. Edda di Vittorio, nata il 25 agosto 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(930)

N. 11419-22378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Zhermel fu Massimiliano, nato a Trieste il 13 novembre 1910 e residente a Trieste, via Francesco Crispi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cermeli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Zhermel è ridotto in « Cermeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(934)

N. 11419-18281.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Zivec di Pasquale, nato a Trieste il 7 marzo 1901 e residente a Trieste, via Settefontane, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Zivec è ridotto in « Sivini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(935)

N. 11419-18861.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Anna Zoccan di Giovanni, nata a Trieste il 26 luglio 1905 e residente a Trieste, via della Bora n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zocco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Anna Zoccan è ridotto in « Zocco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Renata di Anna, nata il 25 marzo 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(936)

N. 11419-22150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Zorn di Giuseppe, nato a Trieste il 20 aprile 1894 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zorn è ridotto in « Zorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Sossich in Zorn di Giovanna, nata il 18 settembre 1894, moglie;
2. Bianca di Luigi, nata il 3 giugno 1913, figlia;
3. Oliviero di Luigi, nato il 4 aprile 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(937)

N. 11419-1611.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Babich di Giovanni ved. Svab, nata a Lonche il 28 gennaio 1885 e residente a Stramare, 605, sono restituiti nella forma italiana di « Balbi » e « Soavi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Paolina di Maria, nata il 1° settembre 1925, figlia;
2. Narciso fu Giovanni, nato il 15 maggio 1921, figlio;
3. Anna fu Giovanni, nata il 18 marzo 1913, figlia;
4. Giovanni fu Giovanni, nato il 25 febbraio 1911, figlio;
5. Maria fu Giovanni, nata il 21 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(938)

N. 11419-1658-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giovanna Bertoch di Antonio in Novel, nata a Muggia il 27 gennaio 1868 e residente a Cerei, 489, è restituito nella forma italiana di « Bertocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(939)

N.11419-1654.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Natale Ursich fu Natale, nato a Caporetto il 15 ottobre 1894 e residente a Premenzano, 156, è restituito nella forma italiana di « Orsini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Ursich nata Fonda di Antonio, nata il 2 ottobre 1899, moglie;
2. Mario di Natale, nato il 21 giugno 1922, figlio;
3. Iolanda di Natale, nata il 23 luglio 1926, figlia;
4. Natale di Natale, nato il 23 luglio 1926, figlio;
5. Marcella di Natale, nata il 9 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(940)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 2 marzo 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Nalles, provincia di Bolzano, sul circuito 769.

(6053)

Si comunica che il giorno 6 marzo 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Piazzano, provincia di Chieti.

(6054)

Si comunica che il giorno 8 marzo 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgo Pasubio, provincia di Roma, sul circuito 2369.

(6055)

Si comunica che il giorno 1° marzo 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Rovello Porro, provincia di Como, sul circuito 1028.

(6056)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 67.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.63
Inghilterra (Sterlina)	59.48
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.765
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.63
Cecoslovacchia (Corona)	49.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.622
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.04
Olanda (Fiorino)	7.99
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162 —
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.45
Id. 3,50 % (1902)	85.125
Id. 3 % lordo	64.125
Prestito Conversione 3,50 %	91.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.875
Id. id. id 1940	105.85
Id id id 1941	106.10
Id id. id 1943	100.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.95

MINISTERO DELL' INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Cremona.

Si comunica che con R. decreto 29 gennaio 1934-XII (registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1934, registro n. 1 Interno, foglio n. 317), il signor dott. Giacomo Garavano è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Cremona pel triennio 1933-35 in sostituzione del signor dott. Mantovani Alfredo.

(6032)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Grosseto.

Si comunica che con R. decreto 22 gennaio 1934-XII (registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1934, registro n. 1 Interno, foglio n. 357), il signor dott. Francesco Butturini, maggiore veterinario, è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto pel triennio 1933-35, in sostituzione del tenente colonnello veterinario dott. Giuseppe Segù.

(6033)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Vicenza.

Si comunica che con R. decreto 22 gennaio 1934-XII (registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934, registro n. 1 Interno, foglio n. 269), il signor prof. Pietro Marconi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Vicenza pel triennio 1933-35, in sostituzione del signor dott. Luigi Meschinelli.

(6034)

MINISTERO DELLE COLONIE

Statuto del Consorzio di colonizzazione dell'Eritrea, con sede in Asmara, approvato con decreto 23 gennaio 1934 del Ministro per le colonie.

(*Art.* 3 *del R. decreto* 29 *dicembre* 1932, *n.* 1935).

TITOLO I.

Sede e scopi del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio di colonizzazione dell'Eritrea, costituito con R. decreto 21 luglio 1933, n. 993, ai sensi del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935, ha sede in Asmara.

Art. 2.

Scopo essenziale del Consorzio è il promuovere — nei limiti delle leggi e degli ordinamenti vigenti in Colonia — l'incremento dell'agricoltura eritrea, tutelando gli interessi agricoli dei soci, ed agevolando il perfezionamento della loro organizzazione tecnica e commerciale con l'uso dei mezzi seguenti:

a) provvedere all'istituzione di appositi servizi a vantaggio dei consorziati, ed eventualmente alla costruzione ed all'esercizio di impianti destinati alla conservazione ed alla lavorazione dei prodotti agricoli;

b) provvedere alla vendita ed all'esportazione in comune dei prodotti;

c) gestire le aziende agricole che gli venissero affidate così per eventuali procedure di esproprio o di liquidazione o per atti di autorità, come per la tutela d'interessi di utilità generale;

d) favorire il credito agrario per i consorziati;

e) favorire il miglioramento delle aziende e la lavorazione dei prodotti mediante pubblicazioni, conferenze, mostre campionarie, fiere, ecc.; ed integrare in ogni altro modo, che sarà determinato dal Consiglio o dall'assemblea, l'attività dei singoli consorziati ai fini della bonifica agraria e della coltivazione delle terre.

TITOLO II.

Acquisto della qualità di consorziato.

Art. 3.

Possono far parte del Consorzio i concessionari, i proprietari e gli affittuari di terre nella Colonia Eritrea.

Art. 4.

Le domande di ammissione devono essere rivolte al Consiglio di amministrazione, al quale spetta di accettarle o respingerle, salvo ricorso al Governatore, che decide definitivamente ed inappellabilmente.

Nella domanda deve essere espresso l'obbligo di sottostare alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni consorziali.

TITOLO III.

Diritti ed obblighi dei consorziati.

Art. 5.

I consorziati hanno diritto:

a) di prendere parte, personalmente o per delegazione con facoltà di voto, secondo le norme del presente statuto, alle assemblee ordinarie e straordinarie, semprechè siano in regola coi pagamenti rateali delle quote sottoscritte;

b) di richiedere particolari facilitazioni e specialmente prestiti agrari in relazione al disposto dell'art. 22 lettera *i*);

c) di usufruire di tutti i vantaggi che il consorzio offre loro per mezzo delle operazioni consorziali;

d) di partecipare agli utili consorziali in proporzione delle proprie quote di partecipazione.

Art. 6.

I consorziati sono obbligati:

a) ad osservare lo statuto, i regolamenti del Consorzio e le deliberazioni degli organi consorziali e favorire in ogni rapporto l'interesse collettivo del Consorzio medesimo;

b) ad intervenire personalmente o per mezzo di un loro delegato alle adunanze e cooperare al buon andamento del Consorzio, coadiuvando con ogni loro potere l'azione degli organi consorziali.

Art. 7.

Cessando nel consorziato la qualità di concessionario, proprietario od affittuario in Eritrea, egli cessa di appartenere al Consorzio. In questo caso gli verranno liquidate le quote di partecipazione spettantegli secondo le risultanze dell'ultimo bilancio. In nessun altro caso si può recedere dal Consorzio prima che siano trascorsi tre anni dalla ammissione.

Il recesso deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio con l'intervento del Collegio dei sindaci, salvo ricorso al Governatore, che decide definitivamente ed inappellabilmente. Il Consiglio di amministrazione stabilirà le condizioni a cui subordinare l'accettazione del recesso.

Art. 8.

L'assemblea dei consorziati potrà escludere dal Consorzio:

a) chi abbia costretto il Consorzio ad atti giudiziali per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte con il medesimo;

b) chi abbia perduto la qualità di concessionario, di proprietario o di affittuario;

c) chi abbia commesso azioni che a giudizio dell'assemblea siano riconosciute disonorevoli o perturbatrici dell'andamento del Consorzio.

L'esclusione deve essere deliberata con la presenza di almeno la metà dei consorziati aventi diritto al voto, se in prima convocazione, o di almeno il quinto se in seconda convocazione.

Il Consorzio dovrà rimborsare al consorziato escluso, l'importo delle quote versate, fermo il disposto dell'art. 33.

TITOLO IV.

Organi del Consorzio.

Art. 9.

Sono organi ordinari dell'Amministrazione del Consorzio:

a) l'assemblea dei consorziati;

b) il presidente;

c) il Consiglio d'amministrazione;

d) il Collegio dei sindaci.

a) *Assemblea.*

Art. 10.

Le assemblee dei consorziati sono ordinarie e straordinarie.

Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano tutti i consorziati e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente statuto.

Art. 11.

Le assemblee ordinarie avranno luogo due volte all'anno e propriamente una entro il secondo semestre dell'esercizio finanziario del Consorzio, l'altra entro due mesi dalla chiusura del bilancio. Nelle assemblee ordinarie:

a) sarà presentato per l'approvazione il conto consuntivo finanziario ed economico dell'anno precedente previamente esaminati dai sindaci;
b) sarà presentato per l'approvazione il bilancio di previsione finanziario ed economico dell'esercizio successivo;
c) si procederà alle nomine delle cariche sociali;
d) si delibereranno le imposizioni di contributi, diritti e percentuali proposti dal Consiglio d'amministrazione;
e) si delibereranno i contratti che impegnino il Consorzio oltre l'anno ed i progetti di lavori e di impianti di importo superiore alle L. 15.000.
f) si approveranno i regolamenti da emanarsi per l'attuazione del presente statuto;
g) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti alla assemblea dal presente statuto o per deliberazione del Consiglio, o che, dietro domanda del Collegio dei sindaci o di almeno un quinto del numero dei consorziati, fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei consorziati dovrà essere fatta per iscritto al presidente.

Art. 12.

Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Consiglio lo creda necessario o per disposizione del Governatore della Colonia o su richiesta motivata del Collegio dei sindaci, o di un terzo dei consorziati.

La richiesta di cui al presente articolo o a quello precedente non potrà essere fatta che dai consorziati che abbiano diritto di votare nelle assemblee.

Art. 13.

Il Consiglio convocherà le assemblee con avviso da iscriversi non meno di quindici giorni prima, nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia e nel giornale locale.

Nello stesso Bollettino si pubblicheranno anche gli atti consorziali. Nell'avviso si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 14.

L'assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno la metà dei consorziati aventi diritto al voto giusta l'art. 5.

Qualora non si raggiunga tale numero, e si tratti dell'assemblea ordinaria annuale, la seconda convocazione si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e l'assemblea potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione. Per le assemblee straordinarie, si richiede l'intervento di un quinto dei consorziati anche in seconda convocazione.

Ciascun consorziato dispone di un voto fino a dieci quote di partecipazione sottoscritte, di due voti fino a cento quote, di tre voti per un numero superiore, e non può, nelle assemblee, rappresentare e votare che per un altro consorziato da cui venga delegato a mezzo di lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Il consorziato assente, il cui impedimento sia stato riconosciuto legittimo dall'assemblea, non può farsi rappresentare che da un altro consorziato o da un procuratore generale o speciale.

Nel caso di aziende agricole intestate a più persone, soltanto uno dei comproprietari ha diritto a intervento a voto in assemblea.

Art. 15.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta: nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Quando dieci consorziati almeno lo richiedano, si procede per appello nominale o a scrutinio segreto.

La domanda per appello nominale ha precedenza su quella a scrutinio segreto, tranne che si tratti di deliberazioni riguardanti persone o interessi di persone, per le quali si vota sempre a scrutinio segreto.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione del bilancio e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 16.

La presidenza delle assemblee è affidata al presidente o al vice presidente del Consiglio, salvo che l'assemblea stessa designi volta per volta a tale ufficio un altro consorziato.

b) *Presidente.*

Art. 17.

Spetta al presidente la rappresentanza del Consorzio, anche in giudizio, sia come attore che come convenuto, nonchè la firma di tutti gli atti ufficiali, dei contratti e della corrispondenza del Consorzio.

Il presidente può farsi sostituire anche per gli atti suddetti dal vice-presidente.

c) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 18.

Il Consiglio è composto di quattro consiglieri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono eletti fra i consorziati dalla assemblea generale e a scrutinio segreto.

Il presidente è nominato dal Governatore che lo sceglie tra gli appartenenti al Consorzio; dura in carica tre anni, può essere sostituito prima della scadenza e riconfermato.

Il vice presidente è nominato dal Governatore che lo sceglie sopra una terna proposta dal Consiglio: dura in carica tre anni ma può essere sostituito prima della scadenza e riconfermato.

Il Consiglio potrà, per la trattazione o definizione di speciali affari e per l'esercizio di determinate incombenze, delegare i suoi poteri a uno o più dei suoi membri, dei consorziati o degli impiegati del Consorzio, nominando anche all'uopo appositi ispettori.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, gli altri consiglieri, uniti ai sindaci, procedono a surrogare il mancante, sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando con la presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 19.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; tuttavia potrà essere stabilita dall'assemblea, in sede di consuntivo, una indennità annuale da ripartirsi fra i membri del Consiglio.

I membri del Consiglio sono esonerati dal prestar cauzione per le operazioni consorziali, e contraggono, per effetto della loro gestione, le responsabilità determinate dal Codice di commercio, oltre le altre previste dalle leggi amministrative e dal presente statuto.

Il membro del Consiglio, che, durante tre mesi, non attende al proprio ufficio, senza preventivo congedo, s'intende dimissionario.

Art. 20.

Il Consiglio d'amministrazione si raduna normalmente una volta al mese e le sue adunanze si ritengono legali quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Le votazioni sono palesi o segrete. Questo modo dovrà sempre adottarsi quando sia domandato anche da uno solo fra i consiglieri o sindaci, oppure si tratti di deliberazioni riguardanti le persone dei consorziati.

Quando si tratta invece di affari in cui taluni dei componenti il Consiglio abbiano un interesse diretto od indiretto, questi devono allontanarsi dalla sala delle riunioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle segrete la parità importa il rigetto.

Art. 21.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione:

a) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
b) procede agli acquisti ed alle altre operazioni consorziali, determinate dall'art. 2, sempre quando lo statuto non richieda l'approvazione preventiva dell'assemblea;
c) compila i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
d) propone all'assemblea l'iscrizione di contributi, diritti e percentuali;
e) delibera i progetti di lavori e di impianti di importo inferiore alle lire 15.000 ed i contratti che impegnano il Consorzio fino ad un anno;
f) forma i regolamenti da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea, ai sensi della lettera *f*) dell'art. 11;
g) nomina e revoca gli impiegati;
h) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che col presente statuto non siano tassativamente riservati all'assemblea o ad altro organo amministrativo;
i) delibera sulle domande di prestito e di anticipazione dei consorziati per le quali sia richiesto l'avallo del Consorzio;
l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dai regolamenti di servizio e di amministrazione.

Art. 23.

Il Consorzio potrà pure agire come semplice intermediario tra i propri consorziati ed i terzi, e senza responsabilità propria, sia

per l'acquisto per conto dei consorziati dei generi che loro occorrono, sia per lo smercio, sempre per conto dei consorziati, dei loro prodotti.

Art. 24.

Gli atti del Consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa le veci.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetta al presidente.

d) *Collegio dei sindaci.*

Art 25.

I sindaci sono in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, possono essere scelti anche tra estranei al Consorzio; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Uno dei sindaci effettivi è nominato dal Governatore.

Le loro funzioni sono retribuite con una somma globale che l'assemblea dei consorziati voterà ad ogni approvazione di bilancio e che sarà iscritta nelle spese di amministrazione.

I sindaci hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio, vegliano alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni consorziali, ed adempiono a tutti gli uffici loro affidati dall'art. 184 del Codice di commercio.

Non sono eleggibili, e decadono dall'ufficio di sindaci, i parenti e gli affini degli amministratori fino al grado 4° di consanguineità ed affinità.

La qualità di amministratore, di sindaco, o di impiegato del Consorzio è incompatibile con quella di assuntore dei lavori o di forniture o di appalti di ogni genere fatti nell'interesse del Consorzio stesso.

TITOLO V.

Patrimonio - Finanza - Bilanci.

Art. 26.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dalla tassa d'ammissione stabilita in lire 50, che ogni consorziato si obbliga di corrispondere appena inscritto nel relativo libro:

b) dalle quote di partecipazione dei consorziati nella misura di lire 100 ciascuna per ogni 10 ettari o frazione di 10 ettari di terreno avuto in proprietà, in concessione od in affitto, e ciò fino alla concorrenza di 100 ettari. Tali quote sono pagabili in cinque rate mensili a cominciare dalla data della sottoscrizione.

Per aziende superiori ai 100 ettari il Consiglio di amministrazione, tenuto presente lo stato di valorizzazione dell'azienda stessa giudicherà sull'ulteriore numero delle quote di partecipazione che il Consorziato dovrà versare; tale giudizio dovrà essere sottoposto alla approvazione del Governatore. Detta verifica dovrà essere eseguita ogni anno a cura del Consiglio;

c) dagli eventuali contributi finanziari del Governo della Colonia o di altri enti.

Art. 27.

Costituiscono le entrate del Consorzio:

a) il contributo mensile dei consorziati, fissato in lire cinque fino ai 100 ettari di terreno o frazione di 100 ettari, posseduto in proprietà, concessione o affitto e di lire 10 oltre i 100 ettari;

b) gli enteressi attivi;

c) le rendite patrimoniali;

d) gli eventuali contributi di esercizio;

e) gli utili netti della vendita in comune dei prodotti dei consorziati, nella proporzione stabilita dall'art. 31, nonchè i diritti e le percentuali relativi ai vari servizi gestiti dal Consorzio.

f) le entrate eventuali.

Art. 28.

Le spese del Consorzio si distinguono in spese generali di esercizio e in spese pei singoli servizi.

Sono spese generali di esercizio:

a) le spese pel personale;

b) le spese per il funzionamento in genere degli uffici;

c) le spese per indennità di viaggio e di missione al personale e ai componenti gli organi di amministrazione;

d) le spese di assistenza tecnica e di istruzione professionale dei consorziati;

e) le spese di propaganda;

f) gli emolumenti ai sindaci.

Sono spese pei singoli servizi quelle specialmente attinenti alla gestione di servizi che il Consorzio ritenga d'assumere giusta l'articolo 2.

Le spese del Consorzio saranno distinte in bilancio, in spese ordinarie e in spese straordinarie.

Art. 29.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 30.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa è compilato entro il mese di ottobre precedente l'inizio dell'esercizio e riguarda tanto la gestione finanziaria quanto quella economica dell'ente.

Il conto consuntivo è compilato, cogli stessi criteri, entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli stati di previsione e i consuntivi dei singoli servizi assunti eventualmente dal Consorzio sono allegati al bilancio e al conto consuntivo; ai consuntivi dovrà essere unita la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite distinto per ogni servizio.

Art. 31.

Gli utili netti dell'esercizio finanziario sono destinati:

a) al pagamento di un interesse sulle quote di partecipazione in misura non superiore al 6 per cento annuo;

b) al fondo di riserva il 50 per cento;

c) al patrimonio il 30 per cento;

d) le rimanenti somme saranno assegnate: per un 40 per cento ancora al fondo di riserva, per un 40 per cento ancora ai consorziati come risparmio da distribuirsi in ragione del totale degli acquisti e delle vendite che ciascun consorziato avrà fatto col tramite del Consorzio e per diminuzione sul tasso d'interesse dei prestiti; per un 20 per cento a disposizione del Consiglio per erogazioni straordinarie nell'interesse del Consorzio.

Nel caso che l'esercizio si chiuda in perdita, esso sarà coperto con prelevamenti dal fondo di riserva.

Art. 32.

Il Consiglio potrà, per l'incremento delle proprie operazioni, assumere prestiti dietro deliberazione dell'assemblea generale vincolando con speciali garanzie il patrimonio consorziale, o comunque nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935.

Art. 33.

Le quote di partecipazione sono nominative e personali: non possono esser cedute nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d'amministrazione.

Esse s'intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del consorziato verso il Consorzio.

La presente disposizione sarà scritta su ciascun certificato comprovante l'avvenuto loro versamento.

Art. 34.

Al consorziato può essere corrisposto in conformità di quanto dispone l'art. 31 l'interesse sulle quote versate in misura non superiore al 6 per cento, cominciando dall'anno successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento delle quote suddette.

Gli interessi non esatti entro due anni dal giorno in cui diventano esigibili, sono prescritti e passano al fondo di riserva.

Le somme versate per quote di partecipazione non interamente svincolate rimangono a beneficio del Consorzio, trascorsi tre mesi dalla data di diffida al pagamento dell'ultima rata mensile.

TITOLO VI.

Controllo governativo.

Art. 35.

Un funzionario governativo interviene senza voto alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea, ed ha facoltà di sospendere le deliberazioni non soggette all'approvazione stabilita dall'articolo seguente per riferire al Governatore, il quale provvede in merito.

Art. 36.

Gli atti seguenti dell'amministrazione del Consorzio per essere validi ed esecutivi devono ottenere l'approvazione del Governatore:

1° bilanci preventivi ed eventuali variazioni di essi e conti consuntivi;

2° regolamenti di amministrazione e regolamenti dei vari servizi e loro variazioni;

3° contratti di mutuo e contratti di ogni genere che vincolino il Consorzio oltre l'anno o superino il valore di L. 50.000;

4° deliberazioni a stare in giudizio,

5° deliberazioni relative alla nomina delle cariche e degli impiegati, alle assegnazioni di stipendi e di indennità, al conferimento di incarichi retribuiti;

6° imposizione di contributi, diritti, percentuali;

7° progetti di lavori e di impianti che superino il valore di lire 50.000.

Gli atti anzidetti devono, a cura del presidente, essere rimessi al Governatore entro cinque giorni dalla deliberazione.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 37.

Il Consorzio inizierà le sue operazioni il giorno in cui sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Colonia Eritrea il suo atto costitutivo e il presente statuto regolarmente approvato dalle autorità competenti.

(5592)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882 — convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998 — le sottoindicate società cooperative, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla data della presente inserzione:

Roma - Fratellanza cooperativa Tiberina fra gli operai d'arte muraria ed affini - Registro società n. 101, costituita 1902, fascicolo n. 267-67.

Roma - Seconda cooperativa edilizia « Vittorio Emanuele Orlando » - Registro società n. 101, costituita 1920, fascicolo n. 110.

Roma - « La Rapida » Società anonima cooperativa autotrasporti e facchinaggio fra mutilati e invalidi di guerra - Registro società n. 101, costituita 1921, fascicolo n. 110.

Roma - Cooperativa di consumo della massa vestiario e gestione pubblici servizi fra i soci della Federazione personale vagoni-letto - Registro società n 101, costituita 1922, fascicolo n. 132.

Roma - Società anonima cooperativa di consumo « Pace e Lavoro » - Registro società n. 101, costituita 1923, fascicolo n. 139.

Roma - Unione cooperativa fra lavoranti in letti e mobili in ferro - Registro società n. 103, costituita 1901, fascicolo n. 641.

Roma - Società anonima cooperativa per la costruzione di case economiche e popolari « La Pineta » - Registro società n. 102, costituita 1925, fascicolo n. 143.

Roma - Società anonima cooperativa laziale fra maestranze edilizie - Registro società n. 103, costituita 1922, fascicolo n. 136.

Roma - Società anonima cooperativa « Renovata Juventus » - Registro società n. 103, costituita 1927, fascicolo n. 160.

Roma - Cooperativa elettricisti elettrotecnici ed affini « Galileo Ferraris » - Registro società n. 104, costituita 1921, fascicolo n. 115.

Roma - Società anonima cooperativa « Gaetano Carolei » medaglia d'oro - Registro società n. 105, costituita 1926, fascicolo n. 200.

Roma - Auto-cooperativa trasporti infermi onoranze funebri - Registro società n. 105, costituita 1922, fascicolo n. 138.

Roma - Società cooperativa di consumo fra i lavoranti dei Regi arsenali marittimi che prestano la loro opera al Ministero della marina - Registro società n. 106, costituita 1918, fascicolo n. 116.

Roma - Società anonima cooperativa agricola « La Primavera » - Registro società n. 106, costituita 1921, fascicolo n. 117.

Roma - Società anonima cooperativa fra conducenti vetture pubbliche « La Rinnovatrice » - Registro società n. 107, costituita 1926, fascicolo n. 204.

Roma - Società cooperativa « Monti Esquilino » - Registro società n. 108, costituita 1906, fascicolo n. 673.

Roma - Società cooperativa « Alleanza sociale fra muratori ed affini » - Registro società n. 108, costituita 1914, fascicolo n. 237.

Roma - Società anonima cooperativa « Cooperativa Case Aventino » per i funzionari del comune di Roma - Registro società n. 109, costituita 1925, fascicolo n. 161.

Roma - Società anonima cooperativa di consumo « Fratellanza Operaia » - Registro società n. 109, costituita 1905, fascicolo n. 248-06.

Roma - Unione cooperativa « Ausonia » fra i lavoranti alla conservazione del legno ed arti affini - Registro società n. 109, costituita 1912, fascicolo n. 269.

Roma - « Il Risveglio » Società anonima cooperativa fra selciaroli, muratori ed affini - Registro società n. 109, costituita 1915, fascicolo n. 249.

Roma - Società cooperativa edilizia « Aurora » - Registro società n. 109, costituita 1919, fascicolo n. 121.

Roma - « La Fratellanza » - Registro società n. 109, costituita 1921, fascicolo n. 120.

Roma - Cooperativa generale italiana fra operai delle arti edilizie ed affini ex combattenti - Registro società n. 110, costituita 1923, fascicolo n. 148.

Roma - Società anonima cooperativa « Romana Pittori, Decoratori ed Affini » - Registro società n. 11, costituita 1908, fascicolo n. 148.

Roma - Società cooperativa « Giulio Romano » fra pittori, decoratori ed affini - Registro società n. 33, costituita 1909, fascicolo n. 82.

Roma - Cooperativa agricola fra agricoltori « Vis Unita Fortior » - Registro società n. 111, costituita 1921, fascicolo n. 123.

Roma - Società anonima cooperativa « Rivalta » fra lavoratori del legno - Registro società n. 112, costituita 1915, fascicolo n. 253.

Roma - Cooperativa romana esercenti macellai - Registro società n. 112, costituita 1917, fascicolo n. 150.

Roma - Società cooperativa cinematografica fascista - Registro società n. 112, costituita 1923, fascicolo n. 150.

Roma - Società anonima cooperativa meccanici lavoranti strumenti chirurgici ortopedici ed affini - Registro società n. 113, costituita 1909, fascicolo n. 242.

Roma - Società anonima cooperativa « Avvenire » fra gli operai marmisti - Registro società n. 113, costituita 1913, fascicolo n. 320.

Roma - Società anonima Sindacato italiano lavori portuali edili, irrigazioni dighe acquedotti (S.I.L.P.E.I.D.A.) - Registro società n. 113, costituita 1926, fascicolo n. 211.

Roma - Cooperativa artistica stuccatori, decoratori (Società anonima cooperativa di produzione e lavoro) - Registro società n. 114, costituita 1913, fascicolo n. 321.

Roma - Lanifera - Società anonima cooperativa - Registro società n. 114, costituita 1919, fascicolo n. 126.

Roma - Società anonima cooperativa « La Nuova Eliseo » - Registro società n. 114, costituita 1925, fascicolo n. 170

Roma - Cooperativa « Roma » Società cooperativa di lavoro tra operai cantonieri - Registro società n. 115, costituita 1908, fascicolo n. 743.

Roma - Cassa cooperativa Borgo Prati - Registro società n. 115, costituita 1914, fascicolo n. 274.

Roma - Società cooperativa « Era Nuova » fra operai pittori ed affini - Registro società n. 115, costituita 1919, fascicolo n. 127.

Roma - Cooperativa artigiana fra gli operai muratori ed arti affini di Roma e Provincia - Registro società n. 116, costituita 1915, fascicolo n. 257.

Roma - Società cooperativa di lavoro fra i sarti di Roma - Registro società n. 116, costituita 1915, fascicolo n. 220.

Roma - Cooperativa dell'Alto Aquilano - Registro società n. 116, costituita 1921, fascicolo n. 130.

Roma - Unione Cooperativa « Ausonia » - Registro società n. 117, costituita 1909, fascicolo n 382

Roma - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra minatori, terrazzieri, boscaioli ed affini « La Rinascente di Colle di Sassa » - Registro società n. 117, costituita 1922, fascicolo n. 152.

Roma - Unione cooperativa tra operai cantonieri - Registro società n. 118, costituita 1915, fascicolo n. 260.

Roma - Società anonima cooperativa agricola fra ex combattenti « Pasubio » - Registro società n. 118, costituita 1922, fascicolo n. 153.

Roma - Società anonima cooperativa « Opus » - Registro società n. 118, costituita 1924, fascicolo n. 176.

Roma - Società anonima cooperativa fra terrazzieri, muratori ed affini « Il Littorio » - Registro società n. 118, costituita 1926, fascicolo n. 221.

Roma - « La Forte » Società anonima cooperativa - Registro società n. 119, costituita 1911, fascicolo n. 368.

Roma - Cooperativa per la lavorazione delle carni suine - Registro società n. 119, costituita 1919, fascicolo n. 133.

Roma - Anonima cooperativa edilizia romana, ora « Stella » - Registro società n. 119, costituita 1923, fascicolo n. 159

Roma - « Albula » Società anonima cooperativa - Registro società n. 120, costituita 1913, fascicolo n. 333-*bis*.

Roma - Società anonima cooperativa « Capo Linaro » - Registro società n. 120, costituita 1926, fascicolo n. 223.

Roma - Unione fabbricanti pasta all'uovo - Registro società n. 120, costituita 1921, fascicolo n. 134.

Roma - Società cooperativa edilizia « Mercuri Ludovico » (Società anonima cooperativa) - Registro società n. 121, costituita 1907, fascicolo n. 488-08.

Roma - Cooperativa laziale fra gli operai cavatori di silice ed affini - Registro società n. 121, costituita 1911, fascicolo n. 371.

Roma - Società anonima cooperativa di consumo fra gli addetti al giornale « La Tribuna » - Registro società n. 121, costituita 1918, fascicolo n. 133.

Roma - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra operai fabbri, meccanici ed affini « Cooperativa Ferro-Bronzo » - Registro società n. 121, costituita 1922, fascicolo n. 157.

Roma - Società cooperativa fra i vigili per la costruzione di case economiche - Registro società n. 122, costituita 1913, fascicolo n. 335.

Roma - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra operai e operaie esercenti l'arte del cucito « La Famigliare » - Registro società n. 122, costituita 1916, fascicolo n. 226.

Roma - Cooperativa di consumo fra i profughi di guerra residenti in Roma - Registro società n. 123, costituita 1918, fascicolo n. 136.

Roma - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Era Nuova » fra gli operai muratori ed affini - Registro società n. 123, costituita 1922, fascicolo n. 159.

Roma - Società cooperativa edilizia tra impiegati dello Stato « Il Focolare » - Registro società n. 124, costituita 1922, fascicolo n. 160.

Roma - Cooperativa agricola « Anita Garibaldi » - Registro società n. 125, costituita 1921, fascicolo n. 140.

Roma - Cooperativa italiana moderna - Registro società n. 125, costituita 1923, fascicolo n. 167.

Roma - Società anonima cooperativa fra ex sorveglianti e caposquadra delle ferrovie dello Stato - Registro società n. 125, costituita 1926, fascicolo n. 228.

Roma - Società anonima « Cooperativa Ausonia » fra operai pittori, decoratori ed affini - Registro società n. 126, costituita 1923, fascicolo n. 168.

Roma - Cooperativa fra gli impiegati d'ordine delle Amministrazioni della guerra per la costruzione di case economiche - Registro società n. 127, costituita 1905, fascicolo n. 645-06.

Roma - Società anonima cooperativa « La Nuova Edilizia » - Registro società n. 127, costituita 1920, fascicolo n. 139.

Roma - Società anonima cooperativa fra operai idro-elettromeccanici - Registro società n. 127, costituita 1913, fascicolo n. 345.

Roma - Consorzio delle cooperative di consumo del Lazio - Registro società n. 127, costituita 1921, fascicolo n. 142.

Roma - Società anonima cooperativa fra operai di arte muraria « La Nuova Marmora » fra operai di arte muraria - Registro società n. 127, costituita 1922, fascicolo n. 163.

Roma - Società anonima cooperativa agricola industriale meccanica (S.A.C.A.I.M.) - Registro società n. 127, costituita 1928, fascicolo n. 244.

Roma - Cooperativa di consumo « Il Tranviere » - Registro società n. 128, costituita 1921, fascicolo n. 143.

Roma - Società anonima cooperativa « Quarta Italia » fra operai dell'arte edilizia ed affini - Registro società n. 129, costituita 1923, fascicolo n. 171.

Roma - Cooperativa Pacinotti fra meccanici ed elettricisti - Registro società n. 130, costituita 1914, fascicolo n. 320.

Roma - Società anonima cooperativa di consumo e mutua assistenza fra il personale della Banca Italiana di Sconto in Roma - Registro società n. 130, costituita 1918, fascicolo n. 144.

Roma - Cooperativa edilizia « Nuova Tiberina » fra gli operai di arte muraria ed affini - Registro società n. 131, costituita 1911, fascicolo n. 405.

Roma - Società anonima cooperativa trasporti umbri - Registro società n. 131, costituita 1920, fascicolo n. 143.

Roma - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra mutilati ex combattenti « Elettra » - Registro società n. 131, costituita 1923, fascicolo n. 180.

Roma - Unione cooperativa fra maestri cementisti e mattonatori - Registro società n. 132, costituita 1911, fascicolo n. 422-*bis*.

Roma - Società anonima cooperativa edilizia « Romana Ligure » fra capi-mastri muratori, pavimentatori, falegnami e decoratori della provincia di Roma e della provincia di Genova - Registro società n. 132, costituita 1919, fascicolo n. 148.

Roma - Società anonima cooperativa fra operai muratori e smobilitati - Registro società n. 132, costituita 1920, fascicolo n. 144.

Roma - Società anonima cooperativa di lavoro falegnami ed affini « Italia Fidente » - Registro società n. 132, costituita 1922, fascicolo 168.

Roma - Società mutua cooperativa taglio e confezioni indumenti militari fra i lavoranti della ditta Cesati - Registro società n. 133, costituita 1916, fascicolo n. 249.

Roma - Società anonima cooperativa di lavoro « Cooperativa Bramante » - Registro società n. 133, costituita 1924, fascicolo n. 207.

Roma - Società anonima cooperativa di lavoro « Cooperativa Edilizia Nazionale costruenda Opera » - Registro società n. 134, costituita 1924, fascicolo n. 209.

Roma - Società anonima cooperativa « Michelangelo » - Registro società n. 134, costituita 1927, fascicolo n. 223.

Roma - Società anonima cooperativa « Edilizia Latina » - Registro società n. 135, costituita 1913, fascicolo n. 361.

Roma - Unione cooperativa di consumo fra il personale della Società editrice italiana « L'Italiana » (Società anonima cooperativa) - Registro società n. 135, costituita 1918, fascicolo n. 149.

Roma - Società anonima cooperativa « La Sabina » - Registro società n. 135, costituita 1927, fascicolo n. 224.

Roma - Società cooperativa laziale per la costruzione di case popolari (anonima cooperativa) - Registro società n. 136, costituita 1908, fascicolo n. 832.

Roma - Unione cooperativa laziale fra operai muratori, manovali, terrazzieri, stuccatori, pittori, scalpellini ed affini (anonima cooperativa) - Registro società n. 136, costituita 1906, fascicolo 172-07.

Roma - Cooperativa romana per lavori in asfalto di ogni genere - Registro società n. 136, costituita 1914, fascicolo 335.

Roma - Cooperativa consumo Testaccio - Registro società n. 136, costituita 1921, fascicolo 151.

Roma - Società anonima cooperativa « Campidoglio » fra operai, impiegati, e tecnici esperti nelle arti edilizie, stradali, idrauliche - Registro società n. 136, costituita 1922, fascicolo 172.

Roma - Società anonima cooperativa « Colle Belvedere » - Registro società n. 138, costituita 1926, fascicolo 269.

Roma - Società cooperativa « Alberto Pavoni » - Registro società n. 139, costituita 1917, fascicolo 182.

Roma - Società anonima cooperativa di consumo fra lavoratori Registro società n. 139, costituita 1908, fascicolo 840.

Roma - Società anonima cooperativa « Lumen » - Registro società n. 139, costituita 1923, fascicolo n. 189.

Roma - Società cooperativa edilizia Nomentana - Registro società n. 140, costituita 1909, fascicolo 449.

Roma - Società anonima cooperativa per confezione di oggetti di vestiario - Registro società n. 140, costituita 1914, fascicolo 350.

Roma - Società anonima cooperativa tra minatori, terrazzieri « La Cittadina » - Registro società n. 140, costituita 1922, fascicolo 177.

Roma - Cooperativa « Fede, Perseveranza e Lavoro » tra muratori ed affini - Registro società n. 140, costituita 1925, fascicolo 207.

Roma - Società cooperativa fra gli operai maniscalchi di Roma - Registro società n. 141, costituita 1910, fascicolo 329.

Roma - Società anonima cooperativa « Lavoro e Progresso » fra operai marmisti ed affini - Registro società n. 142, costituita 1906, fascicolo 816.

Roma - Cooperativa « Unità » fra stuccatori ed affini - Registro società n. 142, costituita 1914, registro società n. 352.

Roma - Società anonima cooperativa « Maestranza del cemento armato » - Registro società n. 142, costituita 1916, fascicolo 295.

Roma - Società cooperativa di produzione e lavoro fra operai stagnari « La Metallurgica » - Registro società n. 143, costituita 1915, fascicolo n. 296.

Roma - Ente cooperativo di consumo fra il personale operaio a ruolo della R. Manifattura dei Tabacchi di Roma (Società anonima cooperativa) - Registro società n. 143, costituita 1918, fascicolo 162.

Roma - Società anonima cooperativa « Unione fra i viticultori della provincia di Roma » - Registro società n. 143, costituita 1920, fascicolo 156.

Roma - Società anonima cooperativa « Savoia » fra ex combattenti del personale subalterno della Real Casa - Registro società n. 143, costituita 1922, fasc. 181.

Roma - Cooperativa di classe fra muratori, terrazzieri ed affini - Registro società n. 143, costituita 1923, fascicolo 194.

Roma - Società anonima cooperativa « Nomentana » - Registro società n. 144, costituita 1922, fascicolo 182.

Roma - Società anonima cooperativa Capitolina di consumo - Registro società n. 144, costituita 1918, fascicolo 165.

Roma - Società anonima cooperativa Romana fra gli operai falegnami ed ebanisti - Registro società n. 147, costituita 1909, fascicolo 330.

Roma - Cooperativa romana cavatori - Registro società n. 147, costituita 1912, fascicolo n. 369.

Roma - Società anonima cooperativa di consumo fra il personale delle varie categorie del Ministero degli affari esteri - Registro società n. 147, costituita 1918, fascicolo 168.

Roma - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile Tiberina » tra operai dell'arte edilizia e stradale in genere - Registro società n. 147, costituita 1922, fascicolo 185.

Roma - Società anonima cooperativa « Avvenire » fra operai falegnami ed affini - Registro società n. 148, costituita 1920, fascicolo 161.

Roma - Società Anonima Cooperativa Fascista commercio rottami acciaio ferro C.R.A.F. - Registro società n. 148, costituita 1927, fascicolo 238.

Roma - Società anonima cooperativa « L'Idraulica » - Registro società n. 149, costituita nel 1913, fascicolo 401.

Roma - Società anonima cooperativa di lavoro « Varese » - Registro società n. 149, costituita 1927, fascicolo 241.

Roma - Società anonima cooperativa « Fascio Littorio n. 2 » - Registro società n. 150, costituita 1928, fascicolo 297.
Roma - Società anonima cooperativa di lavoro « Napoli » - Registro società n. 150, costituita 1927, fascicolo 242.
Roma - Società anonima cooperativa di lavoro « Milano » - Registro società n. 151, costituita 1927, fascicolo 243.
Roma - Società cooperativa italiana « Benso Nafta » - Registro società n. 152, costituita 1923, fascicolo 205.
Roma - L'Edile Laziale cooperativa promiscua fra operai delle arti edili, Società anonima - Registro società n. 153, costituita 1914, fascicolo 384.
Roma - Società cooperativa « Nuova Marsica » - Registro società n. 153, costituita 1923, fascicolo 207.
Roma - Cooperativa terrazzieri Roma, Società anonima - Registro società n. 154, costituita 1914, fascicolo n. 385.
Roma - Cooperativa alberghi e pensioni, - Registro società n. 154, costituita 1917, fascicolo n. 199.
Roma - Unione generale vetturini padroncini, Società anonima cooperativa - Registro società n. 154, costituita 1918, fascicolo n. 176.
Roma - Società cooperativa « Principe di Piemonte » - Registro società n. 155, costituita 1913, fascicolo n. 414.
Roma - Società cooperativa « Guglielmo Marconi » - Registro società n. 155, costituita 1914, fascicolo n. 386.
Roma - Cooperativa giornalistica italiana A.N.D.S. (Agenzia Nazionale della Stampa) - Registro società n. 155, costituita 1922, fascicolo n. 197.
Roma - Società anonima cooperativa « Balilla » d'arte edile - Registro società n. 155, costituita 1923, fascicolo n. 209.
Roma - Società cooperativa conducenti autovetturette - Registro società n. 155, costituita 1927, fascicolo n. 248.
Roma - Società anonima cooperativa scaricatori di cereali in Roma e di merci del nuovo porto di San Paolo - Registro società n. 156, costituita 1917, fascicolo n. 201.
Roma - Cooperativa « Il Paese » fra operai edili ed affini - Registro società n. 156, costituita 1922, fascicolo n. 198.
Roma - Cooperativa sociale fra gli operai scalpellini - Societa anonima cooperativa - Registro società n. 157, costituita 1913, fascicolo 423.
Roma - Società anonima cooperativa Tipografica Forense - Registro società n. 157, costituita 1928, fascicolo 311.
Roma - Società anonima cooperativa Edilizia « Icaro » - Registro società n. 158, costituita 1926, fascicolo 304.
Roma - Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Uguaglianza » - Registro società n. 158, costituita 1919, fascicolo 179.
Roma - Società cooperativa metallurgica « L'Ansaldo » fra operai, fabbri, stagnai ed affini - Registro società n. 159, costituita 1919, fascicolo 180.
Roma - Società cooperativa di produzione e lavoro « Eretum » - Registro società n. 160, costituita 1919, fascicolo 181.
Roma - Società anonima cooperativa fra caricatori, scaricatori, trasportatori di carbone vegetale, minerale ed affini « L'Istancabile » - Registro società n. 160, costituita 1921, fascicolo 176.
Roma - Società cooperativa generale di classe fra operai terrazzieri - Registro società n. 161, costituita 1914, fascicolo 401.
Roma - Società cooperativa « Abruzzi » di produzione e lavoro fra operai terrazzieri - Registro società n. 161, costituita 1919, fascicolo 182.
Roma - Società anonima cooperativa edilizia fra funzionari civili e militari del Ministero della Guerra Registro società n. 162, costituita 1926, fascicolo 311.
Roma - Società cooperativa Romana per industrie meccaniche ed automobilistiche - Registro società n. 163, costituita 1922, fascicolo 209.
Roma - Società anonima cooperativa « Calandrelli » - Registro società n. 164, costituita 1921, fascicolo 180.
Roma - Società cooperativa esercenti alberghi, ristoranti, pensioni, trattorie, caffè, bar ed affini - Registro società n. 164, costituita 1919, fascicolo 185.
Roma - Società cooperativa « La Latina » - Registro società numero 165, costituita 1919, fascicolo 186.
Roma - Cooperativa « Sole » società per costruzioni case economiche - Registro società n. 166, costituita 1921, fascicolo 182.
Roma - Società anonima cooperativa edilizia fra i funzionari e dipendenti della Società romana per le Ferrovie del Nord - Registro società n. 166, costituita 1926, fascicolo 317.
Roma - Società cooperativa Laziale fra operai selciaroli - Registro società n. 166, costituita 1922, fascicolo 438.
Roma - Società cooperativa Romana fra gli operai cavatori di sabbia dalle marane e dai fiumi di Roma e provincia - Registro società n. 167, costituita 1910, fascicolo 434.
Roma - Cooperativa Edilizia « Roma » - Registro società n. 167, costituita 1914, fascicolo 411.
Roma - Società cooperativa « Il Vantaggio » - Registro società n. 167, costituita 1920, fascicolo 180.
Roma - Cooperativa Edile Italiana - Registro società n. 168 - costituita 1913, fascicolo 456.
Roma - Nuova cooperativa edile romana - Registro società n. 169 - costituita 1914, fascicolo 422.
Roma - Società anonima cooperativa di consumo fra gli impiegati, operai, avventizi e pensionati della R. Zecca, residenti in Roma, Registro società n. 169, costituita 1918, fascicolo 196.
Roma - Consorzio delle Università Agrarie dell'Italia Centrale (Società anonima cooperativa) - Registro società n. 169, costituita 1917, fascicolo 215.
Roma - Società anonima cooperativa Agraria « Cooperativa Agraria Licinio Stolone » - Registro società n. 169, costituita 1920, fascicolo 215.
Roma - Società anonima cooperativa Romana Calzolai - Registro società n. 169, costituita 1920, fascicolo 182.
Roma - Società anonima cooperativa Lirica Italiana - Registro società n. 170, costituita 1913, fascicolo 460.
Roma - « La Cinegraria », Società anonima cooperativa - Registro società n. 170, costituita 1917, fascicolo 216.
Roma - Cooperativa fascista di consumo fra i vetturini padroncini per il rifornimento di foraggi - Registro società n. 170, costituita 1923, fascicolo 230.
Roma - Cooperativa Romana sarti per tranvieri - Registro società n. 172, costituita 1921, fascicolo 188.
Roma - Unione cooperativa fra operai stagnari Registro società n. 173, costituita 1912, fascicolo 457.
Roma - Unione cooperativa di consumo tra il personale del giornale « Il Tempo » - Registro società n. 174, costituita 1918, fascicolo 201.
Roma - Società cooperativa « Pace e lavoro » - Registro società n. 174, costituita 1919, fascicolo 196.
Roma - Società cooperativa di produzione e lavoro « La Costante » - Registro Società n. 175, costituita 1920, fascicolo 189.
Roma - Società anonima cooperativa « Italia Una Libera e Indipendente » - Registro società n. 175, costituita 1922, fascicolo 225.
Roma - Società cooperativa « Colli di Barete » - Registro società n. 176, costituita 1922, fascicolo 226.
Roma - Società unione cooperativa « La Provvidenza » - Registro società n. 177, costituita 1919, fascicolo 199.
Roma - Società anonima cooperativa idraulica « L'Aventino » - Registro società n. 177, costituita 1923, fascicolo 241.
Roma - Cooperativa di classe fra gli operai metallurgici - Registro società n. 178, costituita 1912, fascicolo 487.
Roma - Anonima cooperativa di consumo fra il personale della ditta M. Robert. con sede in Roma - Registro società 178, costituita 1918, fascicolo 207.
Roma - Unione cooperativa romana fra muratori ed affini - Registro società n. 178, costituita 1919, fascicolo 200.
Roma - Società cooperativa fra gli impiegati subalterni del Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione di case economiche - Registro società n. 179 - costituita 1908 - fascicolo 993.
Roma - Cooperativa di consumo Tor di Quinto - Registro società n. 181, costituita 1912, fascicolo 491.
Roma - Società anonima cooperativa agricola « Roma » - Registro società n. 181, costituita 1914, fascicolo 484
Roma - Società anonima cooperativa Meccanici, Motoristi ex Combattenti - Registro società n. 181, costituita 1922, fascicolo 231.
Roma - Unione cooperativa Romagnola di consumo fra i romagnoli residenti a Roma - Registro società n. 182, costituita 1917, fascicolo 231.
Roma - Società cooperativa agricola « La Valle » - Registro società n. 182, costituita 1922, fascicolo 232.
Roma - Società « Regina » anonima cooperativa - Registro società n. 183, costituita 1912, fascicolo 500.
Roma - Unione cooperativa fra le arti edilizie - Registro società n. 183 - costituita 1914 - fascicolo 493.
Roma - Società cooperativa produzione e lavoro « Nuova cooperativa affissione fra ex Combattenti » - Registro società n. 184, costituita 1924, fascicolo 285.
Roma - « Il Lavoro » società anonima cooperativa fra operai fornaciai - Registro società n. 185, costituita 1920, fascicolo 199.
Roma - Cooperativa « Eiffel » per costruzioni in ferro - Registro società n. 186, costituita 1912, fascicolo 516.
Roma - Società cooperativa « L'Italia Redenta » fra gli operai delle arti edili - Registro società n. 186, costituita 1919, fascicolo 208.
Roma - Società anonima cooperativa fra lavoratori ex combattenti esercenti il mestiere di guardiano ed affini « Fidelitas » - Registro società n. 187, costituita 1923, fascicolo 254.
Roma - Società anonima cooperativa consorzio per la motoaratura - Registro società n. 187, costituita 1928, fascicolo 363.
Roma - Società cooperativa « Elettro-Idraulica » - Registro società n. 190, costituita 1919, fascicolo 212.
Roma - Società anonima cooperativa « Cooperativa La Modernissima tra selciatori ed affini » - Registro società n. 190, costituita 1924, fascicolo 295.

Roma - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Fratellanza e Concordia » - Registro società n. 169, costituita 1919, fascicolo 191.

Roma - Unione cooperativa per costruzioni in cemento armato ed arte muraria - Registro società n. 191, costituita 1919, fascicolo 213.

Roma - Società cooperativa « Roma Promiscua » tra gli operai muratori ed affini - Registro società n. 192, costituita 1914, fascicolo 510.

Roma - Unione cooperativa fra gli operai facchini, portabagagli esterni della stazione Ferroviaria di Roma Termini (Società anonima cooperativa) - Registro società n. 194, costituita 1909, fascicolo 442.

Roma - Società anonima cooperativa di classe « A.R.C.E. » Artieri, Romani Cinematografici - Registro società n. 194, costituita 1923, fascicolo n. 264.

Roma - Cooperativa di consumo fra il personale ferroviario della squadra di rialzo Roma - Porta Maggiore - Registro società n. 195, costituita 1917, fascicolo 246.

Roma - Società cooperativa Artisti Lirici - Registro società, numero 195, costituita 1923, fascicolo 211.

Roma - Società anonima cooperativa Galileo Ferrari fra operai elettricisti e meccanici - Registro società n. 195, costituita 1923, fascicolo 265.

Roma - Società anonima cooperativa fra i funzionari e impiegati della Società Italiana degli Autori « F.I.S.I.A. » - Registro società n. 196, costituita 1927, fascicolo 314.

Roma - Cooperativa Agricola Vissana Fanese - Registro società n. 196, costituita 1921, fascicolo 212.

Roma - Società anonima cooperativa agricola « Latium » - Registro società n. 196, costituita 1922, fascicolo 250.

Roma - Cooperativa di consumo fra i ferrovieri residenti in Roma (Società anonima cooperativa) - Registro società n. 197, costituita 1909, fascicolo 445.

Roma - Società cooperativa pittori « G. B. Tiepolo » - Registro società n. 197, costituita 1913, fascicolo 531.

Roma - Società cooperativa di consumo fra gli impiegati dipendenti dalla società Cerere - Registro società n. 197, costituita 1918, fascicolo 228.

Roma - Società cooperativa fra i piccoli vignaroli di Roma Registro società n. 197, costituita 1922, fascicolo 251.

Roma - Società anonima cooperativa edilizia « Sette Colli » per la costruzione e l'acquisto in Roma di case popolari ed economiche - Registro società n. 298, costituita 1922, fascicolo 365.

Roma - Cooperativa cocchieri postali « Italia » - Registro società n. 198, costituita 1917, fascicolo 249.

Roma - Cooperativa cocchieri postali « Roma » Registro società n. 199, costituita 1917, fascicolo 250.

Roma - Società anonima cooperativa di consumo fra il personale della Direzione di Artiglieria di Roma - Registro società n. 199, costituita 1918, fascicolo n. 230.

Roma - Società anonima cooperativa « Società Cooperativa Impiegati Amministrazione Marittima » S.C.I.A.M. - Registro società n. 199, costituita 1921, fascicolo 215.

Roma - Società anonima cooperativa edile « Sole » fra muratori terrazzieri ed affini - Registro società n. 199, costituita 1923, fascicolo 270.

Roma - Società cooperativa « Roma » fra terrazzieri e sbadacchiatori - Registro società n. 200, costituita 1912, fascicolo 555.

Roma - Società cooperativa fra cocchieri postali « Lazio » - Registro società n. 200, costituita 1917, fascicolo 251.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle Corporazioni entro il termine citato.

(5960)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di istitutore e di istitutrice nei Convitti nazionali (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il decreto 16 giugno 1932 di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, concernente i concorsi per l'ammissione agli impieghi dello Stato;

Veduto il decreto 12 dicembre 1933 di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire un concorso per istitutore di ruolo nei Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli ed esame a:

a) 28 posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°);

b) 2 posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Per l'ammissione al detto concorso è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, compiuti alla data del presente decreto.

Sono ammessi oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzioni, prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di quattro anni. Per fruire di detto beneficio i candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale, rilasciato dal competente segretario federale, dal quale risulti l'appartenenza senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Però, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sopra citato, non si applica alcun limite di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data del presente bando, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

I candidati debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; oppure uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o, infine, uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo di studi, dagli Istituti superiori istituiti dall'Opera nazionale Balilla a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1149.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e contenenti l'esatta indicazione della residenza dei candidati, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media, classica, scientifica, magistrale e degli istituti di educazione — Concorsi ed esami di abilitazione) entro il 10 maggio 1934-XII.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane e all'estero avranno facoltà di presentare, entro il termine sopra indicato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre successivamente, e comunque non oltre dieci giorni avanti l'inizio delle prove di esami, i documenti prescritti.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario (legalizzato);

d) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza (legalizzato). La condotta civile e morale del candidato è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario (legalizzato);

f) certificato attestante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, munito, ove occorra, della dichiarazione integrativa;

g) certificato, in carta legale, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha domicilio, e attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione;

h) originale o copia autentica del titolo legale di studio;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) e g), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), c), d) ed e), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di cultura e delle benemerenze belliche e patriottiche, i concorrenti invieranno al Ministero con elenco indicativo dei singoli titoli, le eventuali loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate, e i documenti attestanti le loro benemerenze anzidette.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 40 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, nel testo modificato dal Regio decreto 5 marzo 1934, n. 405.

Art. 8.

L'esame consisterà:

1° in una prova scritta: svolgimento di un tema sulla storia d'Italia dalle guerre d'Indipendenza alla Rivoluzione fascista inclusa;

2° in una prova orale: un colloquio, della durata massima di 45 minuti, sui seguenti argomenti:

a) cultura generale (letteraria, storica e giuridica);
b) cultura fascista;
c) pedagogia e igiene;

3° in una prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando.

La prova scritta di esame avrà luogo il giorno 28 maggio 1934 nei locali che saranno indicati nell'albo di questo Ministero.

Art. 9.

I programmi d'esame sono quelli stabiliti con decreto Ministeriale 22 marzo 1934-XII che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero per l'educazione nazionale.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e approvata con decreto Ministeriale.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esteso, per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, agli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia d'incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 11.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 12.

I vincitori che accettano la nomina sono assunti ai posti di istitutori con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Al personale che sarà assunto per effetto del presente concorso saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al funzionario l'assegno mensile stabilito, con decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, in L. 800, che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, viene ridotto del 12%. Spettano, inoltre, ai funzionari in prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1934 - Anno XII.

Il Ministro: ERCOLE.

(6060)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.